

9. Nella casella 10 deve essere codificato il comune capoluogo, scrivendo per i questionari del comune capoluogo « 1 » e per quelli degli altri comuni « 3 ».

Nelle caselle 11, 12 e 13 il codificatore deve trascrivere il numero assegnato al comune cui si riferisce il questionario. Il numero di codificazione si deduce dalla numerazione progressiva dei comuni di ciascuna provincia, nell'ambito della quale i comuni sono posti in ordine alfabetico, come risulta dalla tavola 2 del volume « Primi risultati generali dei censimenti » (1).

10. Per quanto concerne la seconda parte del modulo di codificazione CIC-1, di cui si è fatta menzione al precedente punto 7, nelle caselle contraddistinte coi numeri dal 14 al 18 deve essere codificato il nuovo numero d'ordine del questionario che si trova, in alto a sinistra, nella prima facciata del modello di rilevazione, sotto la parola « Censimento ». Le ragioni che hanno consigliato la nuova numerazione progressiva dei modelli sono state già esposte al capitolo precedente, trattando delle operazioni di revisione dei questionari di censimento.

11. Nella casella 19 deve essere codificata la forma giuridica della ditta, scrivendo :

- per le ditte individuali 1
- per le società per azioni 2
- per le società cooperative 3
- per le società in accomandita 4
- per le società in nome collettivo 5
- per le società a responsabilità limitata 6
- per gli altri tipi di società 7
- per gli Enti statali o di diritto pubblico 8
- per gli altri Enti 0

12. Nella casella contraddistinta col numero 20, il codificatore deve trascrivere il numero di codificazione corrispondente alla diffusione della ditta, a seconda della circoscrizione territoriale in cui viene esplicata l'attività economica, e cioè scrivendo :

- per le ditte con unità locali nel solo comune in cui ha sede la ditta 1
- per le ditte con unità locali in più comuni della stessa provincia 2
- per le ditte con unità locali in più provincie della stessa regione 3
- per le ditte con unità locali in più regioni 4

13. Nelle caselle contraddistinte coi numeri 21, 22 e 23 deve essere indicato il numero delle unità locali gestite dalla ditta, che si deduce sommando le varie unità locali indicate nei punti A, B, C e D della sezione C del questionario generale di ditta. Il numero degli addetti nell'intera ditta si ricava, invece, dal totale della terza colonna del prospetto contenuto nella stessa sezione C del questionario di ditta, e tale numero va trascritto nelle caselle indicate coi numeri dal 24 al 28 ; nelle caselle dal 29 al 33 deve essere indicato, inoltre, il numero degli addetti nelle unità locali situate nella stessa provincia in cui ha sede la ditta.

14. Nella seconda sezione del modulo di codificazione sono riportate, disposte in sette file, le caselle che vanno dal numero 56 al numero 80. È da notare che, nel passaggio dalla prima alla seconda sezione, vi è un salto nella numerazione delle caselle (dal numero 34 al 55) e ciò per ragioni tecniche inerenti allo spoglio meccanografico dei dati.

15. Nelle caselle distinte coi numeri 56, 57 e 58 viene trascritto il numero delle unità locali amministrative, cioè quelle indicate ai punti A e C della sezione C del questionario generale di ditta e nelle caselle dal 59 al 63 il numero degli addetti alle unità locali amministrative stesse.

Le caselle 64, 65 e 66 e quelle indicate coi numeri dal 67 al 71 sono destinate rispettivamente alla trascrizione del numero delle unità locali operative (quelle cioè indicate ai punti B e D della sezione C del modello di rilevazione) e del relativo numero di addetti.

Nelle caselle 72, 73 e 74 deve essere indicato il numero delle unità locali esercitanti attività economica diversa da quella prevalente della ditta : tale attività si rileva dalla seconda colonna del prospetto che appare nella sezione C del questionario generale di ditta.

Nelle caselle contraddistinte coi numeri dal 75 al 79 si deve trascrivere il numero degli addetti nelle unità locali esercitanti attività economica diversa da quella prevalente della ditta.

16. Nell'ultima casella del modulo di codificazione contraddistinta col numero 80, viene trascritto il numero che distingue le ditte artigiane da quelle non artigiane, scrivendo per le ditte artigiane « 1 », per le ditte non artigiane « 3 ». A tal fine le ditte artigiane sono contrassegnate dalla lettera maiuscola A apposta sul margine a destra della sezione B del questionario generale di ditta.

(1) Cfr. Istituto centrale di statistica - IX Censimento generale della popolazione e rilevazione delle abitazioni. III Censi-

mento generale dell'industria e del commercio 4 e 5 novembre 1951 - Primi risultati generali dei censimenti.

17. Si ritiene opportuno precisare che per quanto concerne la codificazione dei dati relativi alle unità locali dipendenti dalla ditta, di cui è stato detto nei punti precedenti, il codificatore, in qualche caso, deve prima ricavare il dato che deve essere trascritto, sommando determinati dati riportati nella sezione C del questionario generale di ditta. Tali somme devono essere eseguite accuratamente in maniera da evitare qualsiasi possibile errore.

CODIFICAZIONE DEL QUESTIONARIO GENERALE DI UNITÀ LOCALE

18. Il modulo adottato per la codificazione dei dati e delle notizie contenute nel questionario generale di unità locale, è stato studiato e predisposto per il conseguimento della stessa finalità di cui è stato detto a proposito del modulo di codificazione CIC-1. Pertanto anche il modulo in esame si suddivide in due parti, ciascuna contenente un certo numero di caselle numerate progressivamente. La prima parte è destinata alla codificazione delle notizie generali, quali sono i numeri fissi del codice di macchina, l'attività economica esercitata nell'unità locale, la provincia, il capoluogo e il comune cui l'unità locale appartiene.

Analogamente a quanto praticato per il modulo di codificazione CIC-1, anche la seconda parte del modulo di codificazione CIC-2 si divide in due sezioni, ciascuna comprendente dieci file di caselle. È da notare che il modulo in questione contiene un numero maggiore di caselle, dovute alla maggior dovizia di dati e notizie da codificare.

19. È opportuno precisare che nel modulo di codificazione CIC-2 devono essere riportate solo alcune notizie e alcuni dati desunti, e in qualche caso elaborati, dal questionario generale di unità locale.

Poiché i dati rimanenti sono spogliati e trasferiti sulle schede direttamente dal servizio meccanografico, è necessario che alcune notizie, oltre che codificate sul modulo di codificazione, vengano anche codificate sul questionario, e precisamente sulla prima facciata del questionario stesso. I numeri di codificazione relativi alle notizie di cui sopra devono essere scritti nel posto volta per volta indicato in modo da non dar luogo ad equivoci.

20. Le notizie da codificarsi sul questionario, oltre che sul modulo di codificazione, si riferiscono alla provincia, al capoluogo e al comune.

La provincia viene codificata scrivendo il numero corrispondente accanto alla relativa indicazione, a destra, secondo le norme già precisate al punto 8; il capoluogo viene codificato accanto al-

l'indicazione del comune, a sinistra, scrivendo per i questionari del comune capoluogo « 1 » e per quelli degli altri comuni « 3 »; il comune, inoltre, viene codificato accanto alla relativa indicazione, a destra, scrivendo il numero corrispondente secondo le norme già precisate.

21. Effettuata questa prima operazione, il codificatore deve procedere, questionario per questionario, alla compilazione del relativo modulo di codificazione CIC-2. Su tale modulo devono essere codificate alcune notizie e dati concernenti tutte indistintamente le unità locali, altri che si riferiscono alle sole unità locali artigiane. Le notizie e i dati relativi alle sole unità artigiane devono essere codificate per ultime, come risulta anche dalla sistemazione delle rispettive caselle nel modulo di codificazione, e ciò perchè, qualora il questionario non si riferisca ad unità artigiana, le relative caselle devono essere lasciate in bianco.

22. Nelle caselle da 3 a 7 deve essere codificata la categoria di attività economica esercitata trascrivendo il numero che risulta indicato nel rettangolo stampigliato in alto a destra della prima facciata del questionario. Tale numero risulta composto di cinque cifre, delle quali la prima indica il ramo, la seconda e la terza la classe, la quarta e la quinta la categoria, che, nelle classi articolate in sottoclassi, individua implicitamente anche la sottoclasse in quanto le categorie sono numerate progressivamente per ciascuna classe e non per ciascuna sottoclasse.

23. Le caselle contraddistinte coi numeri 8 e 9 sono destinate alla trascrizione del numero corrispondente alla provincia che trovasi sulla prima facciata del questionario a destra dell'indicazione della provincia; nella casella 10 deve essere codificato il comune capoluogo trascrivendo la cifra che risulta a sinistra dell'indicazione del comune, mentre nelle caselle 11, 12 e 13 viene codificato il comune, trascrivendo la cifra che risulta a destra dell'indicazione del comune.

24. Nelle caselle dal 14 al 18 deve essere codificato il nuovo numero d'ordine del questionario, posto sotto la parola « Censimento » in alto a sinistra della prima facciata del questionario. Circa l'opportunità della nuova numerazione progressiva dei questionari, si rimanda a quanto detto al capitolo precedente.

25. La casella 19 è destinata alla codificazione dell'attività o inattività dell'unità locale nell'anno 1950. Tale notizia si rileva dalla risposta fornita al

quesito 5 b) del questionario generale di unità locale, tenendo presente che sono considerate attive anche le unità locali che hanno esercitato solo parzialmente nell'anno 1950.

Pertanto il codificatore deve scrivere nell'apposita casella « 1 » per le unità attive nell'anno 1950 e con personale alla sezione D del questionario; « 3 » per le unità attive nell'anno 1950 ma senza personale alla sezione D del questionario, mentre deve scrivere « 5 » per le unità inattive nell'anno 1950.

26. Nella casella 20 deve essere codificata la forma giuridica della ditta cui appartiene l'unità locale, scrivendo come segue:

- per le ditte individuali 1
- per le società per azioni 2
- per le società cooperative 3
- per le società in accomandita 4
- per le società in nome collettivo 5
- per le società a responsabilità limitata 6
- per gli altri tipi di società 7
- per gli Enti statali o di diritto pubblico 8
- per gli altri Enti 0

27. Nella casella 21 deve essere codificato il tipo dell'unità locale, amministrativa od operativa, desumendolo dalla barratura dei quadratini in alto a destra della prima facciata del questionario, scrivendo:

- per i questionari barrati al quadratino n. 1
o al quadratino n. 2 1
- per i questionari barrati al quadratino n. 3
o al quadratino n. 4 3

28. Nella casella 22 viene trascritto il numero « 1 » per le unità locali appartenenti a ditta artigiana, il numero « 3 » per le unità appartenenti a ditta non artigiana.

29. Le caselle dal 23 al 27 sono destinate alla trascrizione del numero degli addetti nell'unità locale, riportando la cifra che risulta al totale dell'ultima colonna del prospetto di cui alla sezione B del questionario, mentre nelle caselle dal 28 al 32 deve essere riportato il numero degli operai addetti, da ricavarsi sommando i totali di cui ai punti 6.5, 6.6, 6.7, 6.8 e 6.9 del prospetto contenuto nella sezione B del questionario.

30. Nella casella 33 il codificatore deve indicare se l'unità locale è fornita o meno di forza motrice, desumendolo dall'esame delle risposte fornite ai quesiti 9 e 10 della sezione E del questionario, e

scrivendo per le unità locali con forza motrice « 1 » e per quelle senza forza motrice « 3 ».

31. Le notizie relative ai motori primari sono riportate in due file di caselle. Nella prima fila, contrassegnata coi numeri 34 e 35, deve essere indicato il numero dei motori primari dell'unità locale che risulta dal totale della quinta colonna del prospetto di cui al quesito 9 del questionario; nella seconda fila, contraddistinta coi numeri dal 36 al 40, deve essere trascritta la potenza complessiva dei motori primari dell'unità locale, desumendola dal totale della sesta colonna del prospetto di cui al quesito 9 del questionario stesso.

32. Analogamente a quanto detto a proposito del modulo di codificazione CIC-1, anche il modulo in esame presenta un salto nella numerazione progressiva delle caselle (dal numero 41 al 55) per le ragioni già dette; pertanto la seconda sezione della seconda parte del modulo di codificazione, inizia con le caselle 56 e 57 per la trascrizione del numero dei motori primari destinati ad azionare generatori, che risulta dal totale della settima colonna del prospetto di cui al quesito 9 del questionario. Nelle caselle dal 58 al 62 deve essere riportata la potenza dei motori primari destinati ad azionare generatori, desumendola dal totale dell'ottava colonna del prospetto di cui al quesito 9.

33. Le caselle 63 e 64 sono destinate alla trascrizione del numero dei motori elettrici, che risulta dal totale della quinta colonna del prospetto di cui al quesito 10.1 del questionario, mentre nelle caselle dal 65 al 69 il codificatore deve riportare la potenza dei motori elettrici, espressa in kW, desumendola dal totale della sesta colonna del prospetto di cui al quesito 10.1 del questionario.

34. Nelle caselle dal 70 al 74 deve essere riportata la potenza installata in esercizio, espressa in HP, desumendola dalla prima cifra indicata sul margine esterno destro della terza facciata del questionario; nelle caselle dal 75 al 79 viene trascritta la potenza complessiva installata, espressa in HP, che si desume dalla seconda cifra indicata sul margine esterno destro della terza facciata del questionario.

35. Nella casella 80 devono essere codificate le unità artigiane a seconda che abbiano o meno dipendenti. Ciò si desume dal prospetto contenuto nella sezione B del questionario tenendo presente che sono considerati dipendenti tutti gli addetti ad esclusione di quelli di cui ai punti 6.1, 6.2, 6.10 e 6.12 del prospetto stesso. Pertanto si deve scrivere « 1 » per le unità artigiane con dipendenti, « 3 » per le unità artigiane senza dipendenti.

36. Nelle caselle contraddistinte coi numeri 81 e 82 deve essere riportato il numero dei padroni e dei coadiuvanti delle unità artigiane, che si ottiene sommando il totale degli addetti di cui ai punti 6.1, 6.2 e 6.12 del prospetto contenuto nella sezione B del questionario.

37. Nelle caselle 83 e 84 deve essere indicato il numero degli apprendisti nelle unità locali artigiane, trascrivendo il totale degli addetti di cui al punto 6.10 del prospetto contenuto nella sezione B del questionario.

38. Nelle caselle 85 e 86 deve essere riportato il numero dei dipendenti nelle unità locali artigiane, che si ottiene sommando il totale degli addetti ad eccezione degli addetti di cui ai punti 6.1, 6.2, 6.10 e 6.12 del prospetto contenuto nella sezione B del questionario.

39. Da quanto detto precedentemente appare chiaro che, anche per la codificazione delle notizie e dei dati contenuti nel questionario generale di unità locale, si richiede, in qualche caso, che il codificatore ricavi prima il dato che deve essere trascritto, sommando determinati dati riportati nel questionario stesso. È necessario pertanto che tali operazioni vengano eseguite accuratamente onde evitare qualsiasi possibile errore.

40. Per la codificazione delle notizie che vengono rilevate e trasferite sulle schede direttamente, dal servizio meccanografico, si aggiungono i seguenti codici relativi alle varie sezioni del modello CIC-2.

Nella sezione B del questionario, sul lato sinistro del modello e a fianco delle voci delle varie categorie del personale, bisogna codificare come segue:

— Imprenditori, titolari, gerenti, ecc.	01
— Familiari coadiuvanti	02
— Dirigenti	03
— Impiegati di 1ª categoria	04
— Impiegati di 2ª categoria	05
— Altre categorie di impiegati	06
— Categorie speciali	07
— Operai specializzati	08
— Operai qualificati	09
— Operai comuni o manovali specializzati	10
— Manovali comuni	11
— Apprendisti	12
— Altro personale di vigilanza, di custodia, ecc.	13
— Cooperatori, partecipanti e simili	14

Inoltre, alla base del prospetto della sezione B si deve scrivere il totale, per ogni colonna, del personale maschile più il femminile. Nella sezione E

del questionario, sul lato sinistro a fianco delle voci indicate per i motori primari, bisogna codificare come segue:

— Motori idraulici	0
— Motori a vapore a combustibile solido	1
— Motori a vapore a combustibile liquido	2
— Motori a vapore a combustibile gassoso	3
— Motori a combustione interna a olio pesante	4
— Motori a combustione interna a benzina	5
— Motori a combustione interna altri	6
— Altri motori primari	7

Per le classi di potenza dei motori elettrici della sezione E, quadro 10, si deve codificare come segue:

Fino a 1 kW	1
da oltre 1 fino a 5 kW	2
da oltre cinque fino a 10 kW	3
da oltre 10 fino a 30 kW	4
da oltre 30 fino a 50 kW	5
da oltre 50 fino a 100 kW	6
da oltre 100 kW	7
Generatori - alternatori	8
Generatori a corrente continua	9

CODIFICAZIONE DEL QUESTIONARIO DEL COMMERCIO AMBULANTE

41. Come già accennato nella sezione 1 del presente capitolo, la codificazione delle notizie relative al commercio ambulante viene effettuata direttamente sul modello di rilevazione. Nella prima facciata del questionario - sezione A - vengono codificate le notizie generali, e cioè la provincia, il comune, il numero d'ordine del questionario, il tipo del posteggio, la diffusione dell'esercizio e l'attività economica esercitata; nella sezione B, contenuta nella seconda facciata del questionario, vengono codificate le altre notizie relative all'esercizio di commercio ambulante, quali il personale addetto allo esercizio alla data del 5 novembre 1951 e le notizie relative ai mezzi meccanici in dotazione all'esercizio.

42. La provincia deve essere codificata scrivendo il numero corrispondente a destra dell'indicazione della provincia, secondo le norme già precisate per la codificazione dei modelli CIC-1 e CIC-2. In maniera analoga a quanto detto per il CIC-1 e CIC-2, anche nel questionario in esame il comune viene codificato accanto all'indicazione del comune, a destra, scrivendo il numero corrispondente che risulta dalla numerazione progressiva dei comuni nell'ambito di ciascuna provincia.

43. Nella prima riga della sezione A del questionario, a destra del cognome e nome del titolare, viene riportato il numero d'ordine del questionario che deve essere costituito sempre da cinque cifre, completato cioè da zeri alla sinistra quando il numero effettivo del questionario non raggiunge le cinque cifre.

44. Sul margine esterno destro della prima facciata del questionario, in corrispondenza cioè della terza riga della sezione A, deve essere codificato il tipo del posteggio, scrivendo « 1 » quando si tratta di posteggio fisso, « 3 » nel caso di posteggio mobile. Sotto la codificazione del tipo del posteggio, e precisamente in corrispondenza della quinta riga della sezione A, viene codificata la diffusione dell'esercizio, scrivendo, a destra dell'indicazione alfabetica, « 1 » quando lo esercizio di commercio ambulante si svolge nell'ambito del territorio comunale, « 3 » se trattasi di esercizio intercomunale.

45. Nel rettangolo posto immediatamente sotto la dicitura « spazio riservato all'ufficiale di censimento », cioè nell'angolo inferiore destro della sezione A del questionario, deve essere scritto il numero di codificazione dell'attività economica. Si precisa a tal fine che l'attività relativa al commercio ambulante è compresa, secondo la classificazione adottata, di cui è stato detto in altro capitolo del presente volume, in una delle tre seguenti categorie, che vengono rispettivamente codificate con le cinque cifre a fianco indicate :

— vendita ambulante di generi alimentari	7.02.66
— vendita ambulante di articoli di abbigliamento e simili . .	7.02.67
— vendita ambulante di articoli vari non compresi nei precedenti	7.02.68

Di queste cinque cifre, la prima rappresenta il ramo (commercio = 7), le due cifre successive la

classe (commercio al minuto = 02) ed infine le ultime due cifre rappresentano una delle tre categorie di commercio ambulante.

46. Il personale addetto all'esercizio alla data del 5 novembre 1951 è indicato nella sezione B del questionario mediante le quattro voci seguenti :

Titolare e familiari coadiuvanti :
 Maschi (a) ; Femmine (b)
 Non familiari :
 Maschi (c) ; Femmine (d)

A destra di tali voci e precisamente sul margine destro della sezione B del questionario, devono essere riportati i seguenti dati, che si ricavano sommando i dati del questionario, come indicato dalle lettere :

Addetti in complesso: = (a) + (b) + (c) + (d)
 Addetti maschi . . . = (a) + (c)
 Titolari e familiari coadiuvanti in complesso = (a) + (b)
 Titolari e familiari coadiuvanti maschi = (a)

47. Immediatamente sotto alla codificazione del personale addetto all'esercizio, e quindi sul margine destro della seconda facciata del questionario, bisogna scrivere « 1 » per gli esercizi dotati di mezzi meccanici, mentre per quelli non dotati di mezzi meccanici si scrive « 3 ».

La dotazione o meno di mezzi meccanici viene ricavata dall'esame delle risposte alle voci che seguono sul questionario.

48. Il numero dei mezzi meccanici e la relativa potenza complessiva, espressa in HP, sono stati direttamente indicati sul questionario e non sono pertanto soggetti a codificazione, venendo essi riportati sulle schede mediante perforazione diretta ad opera degli appositi operatori.

SEZIONE 3 — CONTROLLO DELLA CODIFICAZIONE

49. I moduli di codificazione, compilati secondo le norme esposte precedentemente, nonchè i questionari del commercio ambulante sui quali, come si è detto, viene effettuata direttamente la codificazione delle relative notizie, prima di essere avviati al servizio meccanografico per dare inizio alle operazioni di perforazione, devono essere sottoposti ad un accurato controllo onde eliminare eventuali errori

commessi dal codificatore o sfuggiti a chi in precedenza ha effettuato la revisione dei modelli di rilevazione. Tale controllo appare indispensabile ove si considerino gli intralci che la permanenza di incompatibilità potrebbe frapporre al regolare svolgimento delle varie fasi di lavoro dello spoglio meccanografico dei dati, rendendo necessari laboriosi accertamenti anche attraverso il riesame dei que-

stionari di rilevazione. Il controllo in parola, quindi, deve essere affidato a personale provetto, che vi dedichi la massima diligenza.

50. Le operazioni di controllo consistono nel ripetere, sia pure mentalmente, la stessa lavorazione eseguita dal codificatore. Pertanto ogni controllore riceve un pacco di moduli di codificazione, ovvero di questionari del commercio ambulante, e procede secondo le norme impartite per la codificazione. Tutte le eventuali correzioni da apportare nelle caselle contenenti i numeri di codificazione devono essere fatte scrivendo, a inchiostro « rosso », sopra la cifra errata, la cifra esatta in modo che questa risulti chiaramente leggibile. La stessa cosa avviene per eventuali correzioni dei dati codificati direttamente

sul questionario del commercio ambulante. Qualora, nel corso di tali operazioni, il controllore rilevi errori sfuggiti al revisore e, quindi, rimasti sul questionario di censimento, con la conseguenza di una codificazione inesatta, deve provvedere, oltre alla rettifica della codificazione, anche alla correzione dei dati del questionario.

51. Alle operazioni di controllo della codificazione è adibito un certo numero di impiegati, posti sotto la diretta sorveglianza del caposala. Il controllo viene effettuato normalmente sul 20% circa dei moduli codificati e ricevuti per il controllo, però nei casi di frequenti errori tale percentuale può essere aumentata a giudizio del dirigente i lavori.

PARTE QUARTA

SPOGLI MECCANOGRAFICI, TABELLAZIONE
E PUBBLICAZIONE

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

CAPITOLO 13

SPOGLI MECCANOGRAFICI

SEZIONE 1 — GENERALITÀ

1. Come è stato precedentemente esposto, la codificazione dei dati del III Censimento industriale e commerciale viene effettuata su appositi moduli di codificazione opportunamente predisposti, eccezion fatta per alcune notizie numeriche del questionario generale di unità locale e per tutte quelle relative al commercio ambulante. Tutto il materiale codificato, suddiviso per attività economica e, nell'ambito di questa, per provincia, viene trasferito al Servizio meccanografico per essere sottoposto alle varie operazioni di spoglio che condurranno all'elaborazione dei dati.

Il complesso delle operazioni di cui trattasi viene eseguito, con grande celerità, a mezzo di macchine il cui funzionamento è basato sulle schede perforate.

2. La fase iniziale dello spoglio meccanografico dei dati è costituita dalla *perforazione delle schede*. Con le macchine perforatrici vengono riportati su apposite schede dette « schede meccanografiche » tutti gli elementi trascritti sui moduli di codificazione o desunti direttamente dai modelli di rilevazione. Come è noto le perforazioni possono essere eseguite tanto per le notizie quantitative quanto per quelle qualitative e ciò, sia per risparmio di spazio sulla scheda, sia per facilitare il lavoro di spoglio dei dati.

3. All'operazione di perforazione viene fatta seguire quella di *verifica* delle schede perforate. Questa operazione ha un duplice scopo: il primo è quello di assicurare la perfetta corrispondenza tra il numero delle unità rilevate e quello delle schede perforate; il secondo è quello di garantire la fedele registrazione delle notizie rilevate.

La *verifica* può essere effettuata con macchina verificatrice, ripetendo le operazioni di battuta già praticate con la macchina perforatrice, o con altri

sistemi che fanno capo ad altre macchine statistiche come l'interprete e la tabulatrice. Comunque è una operazione di controllo, ed è della massima importanza, in quanto, dopo la verifica, le schede meccanografiche sostituiscono definitivamente i modelli di rilevazione; e tutte le operazioni di spoglio, successive alla perforazione e alla verifica, vengono eseguite automaticamente dalle macchine, comandate dalle schede stesse ad eseguire le operazioni per le quali sono state predisposte. È quindi necessario assicurarsi della perfetta concordanza tra il materiale di rilevazione e quello di perforazione: a ciò si provvede appunto con la suddetta operazione di verifica.

4. Al termine della verifica le schede passano alle macchine selezionatrici e tabulatrici per essere sottoposte ad una serie di rapidi passaggi che conducono alle classificazioni previste dal piano di pubblicazione e alla stampa dei tabulati meccanografici contenenti i dati da utilizzare ai fini della pubblicazione. Questa fase conclusiva dello spoglio prende il nome di « *classifica dei dati* » o « *selezione e tabulazione* », appunto dalle due macchine che, più specialmente, vi trovano largo impiego.

Spesso l'operazione di ordinamento delle schede in macchina selezionatrice è seguita dalla *multi-perforazione* di dati comuni a più schede, relative ad una stessa classificazione. Così nel caso del censimento industriale e commerciale le schede delle ditte e delle unità locali vengono distinte in classi rispetto al numero degli addetti o, con riferimento alle sole unità locali, rispetto alla potenza dei motori installati: tutto il gruppo di schede di una stessa classe rispetto agli addetti, e cioè recanti un numero di addetti compresi tra un minimo e un massimo fissato in precedenza, vengono multi-perforate con il codice prestabilito nel piano di perforazione per

quella data classe. La multiperforazione è preceduta dall'*inserimento* meccanico delle schede matrici, recanti i dati da multiperforare, tra i singoli gruppi di schede.

5. È logico che prima di iniziare uno spoglio meccanografico debbano essere predisposti i relativi piani di lavoro: occorre cioè stabilire le precise norme che debbono essere applicate tempestivamente durante le singole operazioni che intervengono nell'elaborazione meccanografica dei dati. Tali piani prendono il nome di « piano di perforazione », « piano di verifica », « piano di classifica o di selezione-tabulazione ».

Il piano di perforazione è il documento che fissa le posizioni che debbono assumere sulla scheda le notizie codificate. A tal fine la scheda, costituita da un tracciato di colonne verticali, viene preliminarmente suddivisa in un certo numero di zone, ciascuna zona essendo formata da una o più colonne destinate alla registrazione, sotto forma di fori, delle varie notizie: il documento che fissa le zone e, nello stesso tempo, precisa il significato che vengono ad assumere le cifre perforate nelle singole colonne della scheda, si chiama, come sopra è stato detto, « piano di perforazione ».

Il piano di perforazione funziona anche da « piano di verifica » quando la verifica delle schede viene effettuata con macchina verificatrice. In questo caso, infatti, come è stato già accennato, l'operatore addetto alla macchina verificatrice ripete le stesse operazioni eseguite dall'operatore addetto alla macchina perforatrice.

Il piano di classifica o di selezione-tabulazione è il documento che fissa l'ordine di lavorazione delle tavole che si devono compilare e fornisce tutte le istruzioni per giungere ai risultati voluti nel minor tempo possibile. Le tavole che devono essere elaborate vengono esaminate attentamente allo scopo di stabilire un ordine generale di tabulazione che dà, in generale, la precedenza a quegli elaborati che

conducono ai risultati più generali atti a soddisfare una prima e più immediata esigenza conoscitiva del fenomeno; seguono poi altre tabulazioni che forniscono risultati sempre più dettagliati e particolari contemplati nelle tavole di pubblicazione dei risultati.

Fissato l'ordine di lavorazione delle tavole, viene stabilito, tavola per tavola, l'ordine di selezione delle varie zone della scheda in maniera da giungere ai raggruppamenti che si vogliono ottenere col minor numero di passaggi in selezionatrice. Sulla base dell'ordine di lavorazione prestabilito, le schede subiscono in macchina selezionatrice tanti passaggi quante sono le colonne delle zone della scheda che si devono esplorare. Ottenuti i raggruppamenti comuni voluti, nell'ordine previsto dal piano di selezione-tabulazione, si procede al passaggio di tali schede nella macchina tabulatrice che ha la duplice funzione di elaborare automaticamente i dati necessari alla formazione dei prospetti e di procedere nel contempo alla stampa dei risultati.

6. Le schede meccanografiche normalmente in uso sono le schede a 80, 90 o 45 colonne. Tutte le macchine che utilizzano un determinato tipo di scheda costituiscono *un complesso*: per il III Censimento industriale e commerciale viene utilizzato il complesso di macchine a 90 colonne della ditta R.R., in dotazione all'Istituto.

Spesso nel lavoro di spoglio e particolarmente nei lavori complessi del tipo censuario, pur utilizzando un ben determinato tipo di scheda, occorre predisporre, per contenere i dati di uno stesso modello, più tracciati di scheda. Così per il III Censimento industriale e commerciale sono stati predisposti 10 tipi di tracciati di cui verrà detto in seguito nel presente capitolo.

Nelle successive sezioni 2 e 3 sono riportate le norme relative ai due fondamentali piani di lavoro e cioè al piano di perforazione e al piano di selezione-tabulazione dei dati del III Censimento industriale e commerciale.

SEZIONE 2 — PIANO DI PERFORAZIONE

7. Il piano di perforazione del III Censimento industriale e commerciale contempla la perforazione di schede a 90 colonne. Per le numerose notizie che debbono essere tratte dai modelli di rilevazione e dai moduli di codificazione sono stati predisposti 10 tracciati di scheda i cui fac-simili vengono riportati in allegato. Tali tracciati recano rispettivamente i dati inerenti alle seguenti voci:

1. Dati generali sulle ditte
2. Dati generali sulle unità locali

3. Motori e potenza
4. Motori elettrici e potenza
5. Addetti (maschi + femmine)
6. Addetti maschi
7. Spesa per il personale
8. Forza operaia mensile
9. Ore di lavoro
10. Commercio ambulante.

8. I primi nove tracciati di scheda hanno le prime sette zone comuni. Di queste, le prime sei

sono riservate a quei numeri che restano generalmente impostati in macchina perforatrice per ogni sottogruppo di modelli inviati al meccanografico, nell'ambito di ogni provincia e per ogni ramo, classe e sottoclasse (numeri fissi). Tali numeri fissi verranno perforati nelle rispettive zone della scheda, dalla colonna 1 alla colonna 13; essi sono, nell'ordine, i seguenti: codice operativo di macchina, distintivo di ditta o unità locale, ramo, classe e sottoclasse di attività economica, distintivo di capoluogo o altro comune, distintivo di unità artigiana o meno, comune (secondo l'ordinamento alfabetico nell'ambito della provincia). La settima zona che va dalla col. 14 alla 18 è destinata a contenere il numero d'ordine del questionario di rilevazione.

9. Le altre zone dei primi nove tracciati di scheda contengono le altre notizie da rilevare, variabili da modello a modello. Si ritiene inutile la loro elencazione dato che esse possono agevolmente essere rilevate dall'allegato piano di perforazione.

Oltre alle notizie imposte sulle schede dalla perforazione, alcune colonne della prima scheda (ditte)

e della seconda scheda (notizie generali sulle unità locali) sono destinate a ricevere una perforazione collettiva (multiperforazione) dopo l'ordinamento delle schede stesse secondo alcune classificazioni richieste dalle tavole.

Così le colonne 81 e 82 della prima scheda sono destinate a contenere rispettivamente il numero della classe di addetti e quello della classe di unità locali; mentre le colonne 89 e 90 della seconda scheda devono contenere rispettivamente il numero della classe di addetti e quello della classe di potenza installata (in HP).

10. Il 10° tracciato di scheda è quello relativo al *commercio ambulante* ed è predisposto per la perforazione di alcuni numeri fissi ordinativi e delle seguenti notizie, caratteristiche di tale attività: il tipo del posteggio, la diffusione dell'esercizio nonché il personale e i mezzi meccanici in dotazione.

La zona delle colonne 44 e 45 è destinata a ricevere, mediante multiperforazione, il codice della regione, dopo il relativo ordinamento delle schede.

SEZIONE 3 — PIANO DI SELEZIONE—TABULAZIONE

11. Il piano di selezione-tabulazione, cioè la descrizione delle singole operazioni da effettuare da parte degli operatori per gli opportuni raggruppamenti delle schede e per la conseguente tabulazione necessaria per ottenere le tavole richieste, è riportato in allegato. Tale piano è suddiviso in paragrafi descrittivi le operazioni per lo spoglio delle notizie dei singoli volumi elaborati (Volumi dal I al XVI), il cui elenco completo è riportato nel capitolo 15.

12. Il piano di selezione-tabulazione riportato è però limitato alla compilazione delle tavole dei Volumi I, II, VIII (terzo nell'ordine di pubblicazione) e XVI - Artigianato.

Comprende inoltre la parte dello spoglio adottato per la compilazione delle tavole sul commercio ambulante i cui dati vengono pubblicati nel Vol. XIV - Commercio.

Per tutti gli altri volumi, contenenti i dati sui vari rami di industria, il piano di selezione-tabulazione è analogo a quello del Vol. VIII in quanto tali volumi sono costituiti da tavole analoghe.

13. Il piano di lavoro espone il complesso delle operazioni da effettuare sulle schede per ottenere le tavole di spoglio *elementari*, ossia le tavole dei dati generali per *Comune* (Vol. I) e le tavole dei dati per *Provincia* relativi agli altri volumi.

I dati ottenuti verranno riepilogati con macchine calcolatrici da tavolo per giungere ai dati delle unità territoriali di ordine superiore e cioè ai dati delle *Regioni* e dello *Stato in complesso*.

14. Non appena approntati dalle varie operazioni di classifica i dati elementari, questi devono essere riepilogati. I riepiloghi ed i controlli tra i dati analoghi delle varie tavole devono essere effettuati dal Reparto calcoli e controlli meccanici dello stesso Servizio meccanografico.

Poichè il numero d'ordine delle tavole di spoglio non coincide con quello delle tavole di pubblicazione dei singoli volumi, viene riportata in allegato la tabella di comparazione tra i numeri d'ordine. Tale tabella precede le testate dei modelli di spoglio adottati ed usati, che vengono parimenti riportate in allegato.

CAPITOLO 14

TABELLAZIONE DEI DATI

SEZIONE 1 — GENERALITÀ

1. Gli spogli meccanografici preordinati per la elaborazione dei risultati del censimento non costituiscono una fase quasi autonoma e svincolata dal disegno generale della rilevazione, come se l'ulteriore sviluppo e l'epilogo di tale disegno fosse condizionato ai risultati di tali spogli; anzi, le cose devono procedere ben diversamente se si vuole evitare qualsiasi forma di approssimazione e di empirismo: è necessario che il piano di rilevazione, inteso e concepito come proiezione del piano di pubblicazione, condizioni e dia forma a tutte le fasi intermedie compresi appunto gli spogli meccanografici, in modo che il risultato finale non metta in evidenza errori di prospettiva imputabili all'imperfetto collegamento concettuale e tecnico delle varie fasi della elaborazione.

In generale, l'operazione mediante la quale i risultati degli spogli meccanografici sono sottoposti ad un primo collaudo per saggiarne la validità e la attitudine a soddisfare gli scopi per i quali sono stati rilevati, è costituita dalla tabellazione, termine letterariamente non bello ma molto significativo in relazione alla particolare fase di elaborazione cui si riferisce. Tale operazione costituisce l'antefinale della rilevazione statistica, dato che l'atto finale di questa, che si identifica con gli scopi che vi sono connessi, è costituito dalla pubblicazione dei dati.

2. La necessità della sistemazione tabellare deriva dal fatto che in sede di tabulazione meccanografica dei dati, cioè in sede di piano di spoglio meccanografico, sono necessariamente contemplate classificazioni molto dettagliate rispetto alle sintesi finali in cui i dati vengono poi raggruppati; ciò in quanto non è possibile, in generale, prevedere le effettive distribuzioni dei caratteri rilevati.

Le tavole analitiche risultanti dalla tabulazione meccanografica mettono in evidenza il peso che i ca-

atteri rilevati assumono nella economia generale della rilevazione, offrendo la possibilità di stabilire la priorità tra le diverse combinazioni di dati realizzabili ai fini della pubblicazione. Inoltre, lo spoglio particolareggiato dei tabulati meccanografici permette di analizzare la distribuzione dei casi concreti secondo le varie classi in cui è parso conveniente prevedere il raggruppamento dei valori dei singoli caratteri, in modo da rendere possibile, se necessario, di compendiare a ragion veduta la classificazione ai fini della pubblicazione.

Ne consegue che la tabellazione risponde alla esigenza di presentare i risultati delle rilevazioni in forma più sistematica di quella risultante dai tabulati meccanografici i quali, come sembra chiaramente deducibile da quanto sopra messo in evidenza, hanno una funzione classificatoria puramente strumentale nel senso che la disposizione della materia è fatta in funzione della migliore utilizzazione delle macchine calcolatrici.

3. Evidentemente tutti i caratteri rilevati possono essere opportunamente combinati fra loro dando luogo a tabelle variamente complesse ed analitiche. Di norma si segue il criterio logico di sviluppare il sistema delle tavole dal generale al particolare: la tabellazione deve cioè iniziare con tavole prospettanti i caratteri più generali del fenomeno ed addentrarsi gradualmente verso le esposizioni di caratteri più analitici o specifici che generalmente non riguardano la totalità dei casi ma una parte più o meno grande di essi.

Considerando le unità statistiche rilevate con il censimento, in base al suddetto criterio la tabellazione deve iniziare con tavole elementari che forniscono il risultato totale della enumerazione delle ditte, delle relative unità locali e addetti nei singoli comuni, per passare quindi a tabelle relative

alla distribuzione delle suddette unità secondo l'attività economica esercitata e la forma giuridica, il numero degli addetti, la diffusione territoriale e così via.

Quali che siano, comunque, le classificazioni adottate, si intravede che esiste un limite o piuttosto un optimum allo sviluppo della tabellazione, oltrepassato il quale ci si avvia rapidamente verso i casi individuali che non interessano più nel quadro generale del censimento.

4. La tabellazione dei risultati del censimento industriale e commerciale assume la massima importanza in conseguenza della mole dei dati disponibili sui quali si devono operare graduazioni e scelte ai fini della pubblicazione, per mettere in evidenza gli aspetti più essenziali e significativi di un materiale tanto vasto.

Tuttavia il censimento presenta particolari caratteristiche, tali da consentire di effettuare gran parte della tabellazione prima ancora dell'avvio degli spogli meccanografici e in concomitanza con questi. Un primo aspetto proprio delle elaborazioni del censimento è quello di permettere di acquisire una profonda conoscenza delle qualità del relativo materiale attraverso le operazioni di revisione e codificazione, necessariamente lunghe e ponderose per la mole del detto materiale, ma che consentono, per ciò stesso, di determinare tutte le possibilità in relazione alla formazione delle tabelle finali.

Inoltre, le operazioni di revisione e di codificazione, eliminando lacune e incompatibilità, consentono di basare qualsiasi soluzione su elementi se non certi, largamente attendibili.

5. Tali circostanze favorevoli, nonché l'esperienza acquisita attraverso i precedenti censimenti, non potevano non essere prese a partito per contenere

la mole degli spogli meccanografici del III Censimento industriale e commerciale al limite della pratica utilità, comprimendo al massimo la spesa occorrente, senza peraltro sacrificare alcuno degli aspetti del mondo economico considerati in sede di rilevazione. Si è divisato così di predisporre, con priorità e in concomitanza con i piani di codificazione, di perforazione, di selezione e tabulazione, un vasto ed esauriente schema di tavole basato sulla completa utilizzazione delle notizie raccolte, idoneo non soltanto a stabilire definitivamente l'obiettivo finale delle anzidette operazioni, in modo da assicurarne anche la concatenazione logica, ma ancora a salvaguardare la rappresentazione concettuale dei vari aspetti delle unità censite, dai possibili influssi negativi del tecnicismo meccanografico.

I titoli delle tavole sono stati enunciati nella forma più concisa e al tempo stesso esauriente, in modo da porre in evidenza il fenomeno o il carattere oggetto di ciascuna di esse.

Per tutte le tavole sono stati considerati anche gli elementi di natura per quanto accessoria, tuttavia di interesse non trascurabile in relazione alla struttura anche tipografico-editoriale dei volumi del censimento; tali elementi riguardano, per ciascuna tavola, il numero delle colonne, le pagine occupate dal tracciato, il numero complessivo delle pagine.

6. Nella sezione 2 sono riportate alcune norme relative alla formazione delle tavole di spoglio e all'esame critico cui vengono sottoposti i dati in esse contenuti, allo scopo di eliminare eventuali errori residui e quindi rendere i dati atti alla pubblicazione. Nella sezione 3 è fatto un breve cenno dei vari aspetti considerati ai fini della tabellazione, per ciascuno dei quali è riportata l'indicazione delle tavole attraverso cui esso è analizzato.

SEZIONE 2 — TAVOLE DI SPOGLIO: FORMAZIONE ED ESAME CRITICO

7. Le tavole di spoglio elementari del III Censimento industriale e commerciale, ossia la tavola dei dati generali per comune e le tavole dei dati per provincia, si ottengono mediante un complesso di operazioni da effettuarsi sulle schede meccanografiche. Tali operazioni, di cui è stato detto al precedente capitolo, consistono essenzialmente nell'ordinamento delle schede perforate in macchina selezionatrice e nella successiva tabulazione dei singoli gruppi di schede selezionate allo scopo di ottenere tabulati che forniscano i totali richiesti.

I dati così ottenuti dai tabulati meccanografici vengono riportati sulle tavole di spoglio, le quali, non appena ultimata la tabulazione, e prima di essere consegnate all'Ufficio censimenti per la stampa, vengono trasferite, volume per volume, all'Ufficio comptometers, che effettua, per ogni tavola, un minuto lavoro di quadratura e di controllo dei dati. L'Ufficio stesso inoltre ha il non lieve compito di effettuare i riepiloghi delle tavole di spoglio elementari per ottenere i dati relativi ad unità territoriali di ordine superiore, cioè alle regioni e allo Stato.

8. Complessivamente le tavole di spoglio relative ai singoli volumi pubblicati raggiungono un numero abbastanza considerevole e mettono in evidenza gli aspetti più significativi della materia oggetto di indagine.

Sarebbe superfluo un dettagliato commento sulla compilazione di tutte le tavole di spoglio; sembra invece opportuno dare, nei successivi paragrafi, alcuni chiarimenti sulla revisione critica dei dati indicati nelle tavole stesse.

9. La revisione critica dei dati indicati nella tavola di spoglio relativa ai dati generali per comune (Mod. C-5: Ditte, unità locali e addetti nei singoli comuni) ha lo scopo di eliminare gli eventuali errori sfuggiti durante l'elaborazione del materiale di censimento, sia per quanto riguarda il numero delle ditte, delle unità locali, degli addetti e l'entità della forza motrice installata, sia per quanto riguarda l'esatta attribuzione dei valori numerici ai vari rami e classi di attività economica. Per ciò fare, il revisore deve avere a disposizione i prospetti riassuntivi (Mod. CIC-9) relativi alla provincia da esaminare, il volume « Primi risultati generali dei censimenti » e quello dei « Dati preliminari sulle ditte ». È bene, inoltre, che siano consultate, se necessario, tutte le altre pubblicazioni che si possano rendere utili allo scopo.

10. Un primo confronto preliminare da effettuare è quello tra il modello C-5 e il modello CIC-9. Esso deve effettuarsi *per tutti i comuni* sul complesso dei dati comunali (ditte, unità locali e relativi addetti) e, per i comuni *capoluoghi di provincia o con popolazione superiore a 30.000 abitanti*, anche per i singoli rami e classi di attività economica. Qualora tra i dati del modello CIC-9 e quelli del modello C-5 dovessero rilevarsi discordanze sensibili, è necessario effettuare il controllo sui questionari originali e, se del caso, rettificare le corrispondenti cartoline perforate.

11. Successivamente l'operatore deve procedere alla revisione critica dei singoli dati contenuti nel modello C-5. Deve accertare che nella prima colonna del modello C-5, la quale registra il numero delle ditte esistenti in ciascun comune, il fenomeno si verifichi nella generalità dei comuni per determinate classi di attività economica, (ad es. ind. alimentari, del vestiario e abbigliamento, del legno, ecc.), perchè solo in via del tutto eccezionale è da ammettersi l'assenza di tali attività.

Nella seconda colonna dello stesso modello il revisore deve accertarsi che, per ciascun ramo o classe di attività, il numero delle unità locali indicato non

deve essere *normalmente* inferiore a quello delle ditte; per il totale dei rami invece il numero delle unità locali deve essere *sempre* uguale o superiore a quello delle ditte. Anche per le unità locali, ovviamente, si richiede che il fenomeno, di norma, sia positivo, per le classi di attività economica, cui si è fatto cenno a proposito delle ditte.

12. La terza colonna del modello C-5 registra il numero degli addetti alle unità locali esistenti in ciascun comune. Il numero degli addetti in *totale* (complesso dei rami e classi di attività economica) deve essere, *di norma*, inferiore al 50% della popolazione residente del comune quale risulta dal volume « Primi risultati generali dei censimenti ». Qualora tale circostanza non si verifichi, il caso deve essere segnalato per gli opportuni accertamenti.

Inoltre, per ciascuna classe di attività il numero degli addetti deve risultare di norma *superiore o almeno uguale* a quello delle unità locali.

13. Il revisore deve quindi procedere all'esame dei dati relativi alle unità locali dotate di forza motrice, i quali risultano indicati nella quarta colonna del modello C-5. Al riguardo deve accertare che per ciascuna classe di attività il numero delle unità locali con forza motrice sia inferiore o, al più, uguale al corrispondente dato indicato nella seconda colonna (numero di unità locali con e senza forza motrice).

Inoltre, nell'ultima colonna del modello C-5 è indicata la potenza installata (espressa in HP) nelle unità locali esistenti in ciascun comune. Per la revisione di tali dati è utile che il dato provinciale e quello del comune capoluogo di provincia sia posto a raffronto, distintamente per ciascuna classe di attività, con l'analogo dato risultante dal Vol. 1, parte 1, del Censimento industriale e commerciale 1937-39. Se il divario fra i dati posti a raffronto risulta notevole, oppure se la distribuzione della forza motrice installata subisce nei confronti del 1937-39 sensibili inversioni, sarà opportuno procedere ad ulteriori accertamenti.

Infine, allorchè per la potenza installata risultino indicati i due puntini (..) (potenza inferiore alla cifra significativa dell'ordine minimo considerato: 1 HP) e nella stessa riga della colonna quarta (numero delle unità locali con forza motrice) sia indicata una cifra uguale o superiore a 2, il revisore deve segnalare il caso per gli appositi controlli.

14. A base del controllo dei dati indicati nelle tavole di spoglio relative alle ditte (Modd. C-6 a C-53), si devono assumere i dati pubblicati nel

Vol. I i cui totali nazionali, regionali e provinciali relativi al numero delle ditte per rami e classi di attività economica costituiscono i dati di controllo con i quali devono coincidere quelli delle dette tavole di spoglio.

Un altro controllo, per circoscrizione nazionale, regionale e provinciale, deve essere effettuato per rami, classi e sottoclassi, confrontando i dati delle tavole con i riepiloghi numerici dei questionari di ditta (Mod. CIC-1).

Per ciascuna tavola devono essere effettuati i controlli sopradetti e devono essere segnalate tutte le eventuali discordanze.

15. I dati sulle ditte sono riportati in 32 tavole che, ai fini della revisione critica, possono essere raccolte in 8 gruppi i quali, a loro volta, possono essere ulteriormente riuniti in quattro gruppi fondamentali, nei quali ciascun carattere è esaminato una volta nel complesso dello Stato e una volta secondo le circoscrizioni territoriali (regioni e provincie).

I quattro gruppi fondamentali sono :

A - DITTE SECONDO LA FORMA GIURIDICA

Tav. 1 - Stato, per ramo, classe e sottoclasse di attività economica ;

Tav. 17 - Regioni e provincie, per ramo, classe e sottoclasse di attività economica ;

B - DITTE SECONDO IL NUMERO DI ADDETTI E LA FORMA GIURIDICA

Tavv. 2 a 6 - Stato, per ramo, classe e sottoclasse di attività economica ;

Tavv. 18 a 22 - Regioni e provincie, per ramo, classe e sottoclasse di attività economica ;

C - DITTE SECONDO IL NUMERO DI UNITÀ LOCALI E LA FORMA GIURIDICA

Tavv. 7 a 11 - Stato, per ramo e classe di attività economica ;

Tavv. 23 a 27 - Regioni e provincie, per ramo e classe di attività economica ;

D - DITTE SECONDO LA DIFFUSIONE TERRITORIALE E LA FORMA GIURIDICA

Tavv. 12 a 16 - Stato, per ramo, classe e sottoclasse di attività economica ;

Tavv. 28 a 32 - Regioni e provincie, per ramo, classe e sottoclasse di attività economica.

16. Per quanto concerne la revisione dei dati della tav. 1, di norma, il numero delle ditte individuali (col. 3) esaminato per ramo, classe e sottoclasse di attività, deve risultare di poco inferiore al numero complessivo delle ditte, mentre il numero degli addetti alle ditte individuali deve risul-

tare, nella maggior parte dei casi, notevolmente inferiore a quello del totale degli addetti.

Nella tav. 17 i dati sono esaminati sotto il duplice aspetto dell'attività economica e della ripartizione per provincie e regioni ; quindi i dati complessivi (il numero delle ditte e degli addetti) devono coincidere con quelli corrispondenti della tav. 1.

17. Nel gruppo di tavole da 2 a 6 deve essere controllato per ciascun ramo, classe e sottoclasse di attività economica che il numero degli addetti sia compreso entro i margini previsti : nella classe fino a 2, il numero degli addetti non deve essere inferiore al numero delle ditte e non superiore al doppio di esse ; nella classe da 3 a 5, non inferiore al triplo e non superiore al quintuplo del numero delle ditte ; e così di seguito.

Circa le ditte individuali, è da avvertire che soltanto eccezionalmente ne possono risultare con più di 500 addetti ; le unità artigiane, poi, devono essere comprese, di norma, nelle classi con non più di 10 addetti.

Inoltre, per quanto riguarda il gruppo di tavole da 18 a 22, le ditte sono esaminate sotto il duplice carattere dell'ampiezza e della ripartizione territoriale ; sui relativi dati devono essere effettuati gli stessi controlli previsti per le tavv. 2 a 6 (tranne che per l'artigianato, per il quale non figurano i relativi dati) tenendo presente che i dati complessivi devono coincidere con quelli delle suddette tavv. 2 a 6.

18. Nel gruppo di tavole da 7 a 11 il numero delle ditte con una sola unità locale, esaminato per ramo e classi di attività economica, deve risultare, di norma, non inferiore al 90 % del complesso delle ditte di ogni ramo o classe.

In particolare nella tavola 7 il numero delle ditte, delle unità locali e dei relativi addetti deve coincidere, per singolo ramo e classe di attività economica, con quello pubblicato nel Vol. I.

Deve essere tenuto presente, inoltre, che il numero delle unità amministrative e di quelle riflettenti altra classe, nonchè il numero dei relativi addetti devono risultare, sia nel complesso che nei singoli rami e classi, di entità minima rispetto al totale delle unità locali.

Nelle tavole da 23 a 27, le ditte e le unità locali sono esaminate secondo il duplice carattere dell'ampiezza e della ripartizione territoriale ; i dati in esse contenuti devono coincidere, nel complesso, con quelli delle tavv. 7 a 11 e quindi devono essere effettuati gli stessi controlli previsti per le tavole sopraindicate.

Il numero delle ditte, delle unità locali e dei relativi addetti deve coincidere per provincia e regione e per singolo ramo e classe di attività economica con quello già pubblicato nel Vol. I citato.

19. Per quanto concerne il gruppo di tavole da 12 a 16, il numero delle ditte con diffusione comunale non deve risultare, di norma, inferiore all'80% del complesso delle ditte, mentre il numero di quelle con diffusione provinciale, regionale e nazionale deve risultare di entità minima.

Inoltre è da avvertire che il numero degli addetti alle unità locali esistenti nella stessa provincia in cui ha sede la rispettiva ditta deve essere di poco inferiore al totale degli addetti.

Nel gruppo di tavole da 28 a 32, infine, le ditte sono esaminate secondo il duplice carattere della diffusione territoriale delle attività e della ripartizione territoriale delle sedi delle ditte stesse; poichè nel complesso i dati delle tavv. 28 a 32 devono coincidere con quelli delle tavv. 12 a 16 valgono per esse le stesse avvertenze relative a queste ultime.

20. Le tavole di spoglio relative alle unità locali (Modd. C-54 a C-75) mettono in evidenza i caratteri più significativi delle unità stesse per circoscrizione territoriale (regione e provincia) e per attività economica (classe, sottoclasse e categoria). I relativi dati sono riportati in un complesso di 11 tavole e devono coincidere, in parte, con quelli corrispondenti delle tavole di spoglio già indicate nei precedenti punti.

21. Per quanto concerne la revisione dei dati contenuti nella tav. 1 (*Unità locali, per circoscrizione territoriale, classe e sottoclasse di attività economica, secondo la forma giuridica della ditta di appartenenza*), il totale nazionale delle unità locali, secondo ciascuna forma giuridica della ditta, non deve essere, di norma, inferiore al corrispondente dato indicato nelle tavole 1 e 17 relative alle ditte.

Inoltre, il totale nazionale degli addetti alle unità locali, senza discriminazione territoriale e di forma giuridica della ditta di appartenenza, deve coincidere con i dati corrispondenti delle citate tavole 1 e 17.

Il totale della potenza installata deve invece coincidere con i dati dei riepiloghi provinciali e regionali indicati nel modello C-5.

22. Nella tav. 2 (*Unità locali amministrative e operative, per circoscrizione territoriale e per classe, sottoclasse e categoria di attività economica - Unità locali operative, a carattere industriale o artigiano,*

con e senza forza motrice) per ciascuna provincia e regione, il numero delle unità locali, dei relativi addetti e il dato della potenza installata devono coincidere, per ogni classe di attività economica, con i dati indicati nel citato modello C-5. Inoltre, il numero totale delle unità locali amministrative e operative e dei relativi addetti deve coincidere con i dati delle tavv. 23 a 27 delle ditte.

Occorre anche accertare che nelle unità artigiane il numero degli addetti sia sempre basso (generalmente non oltre 3 addetti) e che la potenza installata si mantenga entro limiti modesti.

23. Per la revisione dei dati contenuti nella tavola 3 (*Unità locali operative, per circoscrizione territoriale, classe, sottoclasse e categoria di attività economica, secondo il numero degli addetti*) occorre controllare che il numero degli addetti sia compreso entro i limiti consentiti per ciascun gruppo, mentre il numero delle unità locali senza addetti deve risultare sempre molto basso.

24. Nella tav. 4 (*Unità locali operative con forza motrice, per circoscrizione territoriale, classe, sottoclasse e categoria di attività economica, secondo la potenza installata*) i dati complessivi delle unità operative e la relativa potenza devono coincidere, per ciascuna classe di attività economica, con quelli dei riepiloghi provinciali e regionali del modello C-5.

Inoltre i dati relativi alla potenza installata debbono essere, nell'ambito di ciascun gruppo, proporzionali al numero delle unità locali comprese in quel gruppo.

25. Nelle tavv. 5 e 6 (*Motori primari, generatori di energia elettrica e motori elettrici, per circoscrizione territoriale, classe, sottoclasse e categoria di attività economica, secondo la specie e la potenza*) la potenza utilizzabile, calcolata secondo le norme già esposte al capitolo 11, per ciascuna classe di attività economica, deve scostarsi di poco dal totale della potenza installata riportato nelle già esaminate tavv. 1 e 2 e nei riepiloghi provinciali e regionali del modello C-5.

Inoltre, per la tav. 6 (*Motori elettrici, per circoscrizione territoriale, classe, sottoclasse e categoria di attività economica, secondo la potenza*), il revisore deve controllare che il totale della potenza dei motori elettrici risulti, per ciascun gruppo, proporzionale al numero dei motori ed alla potenza unitaria media compresa nel gruppo stesso.

26. Per quanto concerne la tav. 7 (*Addetti, per circoscrizione territoriale, classe, sottoclasse e categoria di attività economica, secondo la posizione nella*

professione e il sesso) occorre controllare che il personale operaio sia proporzionale al personale dirigente e impiegatizio, dovendo esso risultare, di norma, pari al 75% del totale degli addetti.

Il revisore deve, inoltre, controllare che il personale maschile risulti, di norma, sensibilmente superiore al personale femminile; anzi, in alcune classi di industrie pesanti, quest'ultimo deve figurare con quote minime, mentre in altre come le tessili o l'abbigliamento, il personale femminile può costituire anche la quasi totalità degli operai.

27. Nelle tavv. 8 e 9 (*Personale operaio in forza ed ore di lavoro prestate dal personale operaio in ciascun mese del 1950, per circoscrizione territoriale e per classe, sottoclasse e categoria di attività economica*) i relativi dati devono essere, di norma, proporzionali tra loro, in quanto il numero delle ore di lavoro prestate dal personale operaio in ciascun mese del 1950 non deve risultare superiore a 200 volte il numero del personale operaio in forza, nel corrispondente mese. Praticamente, poichè la tav. 8 indica il personale in forza, per unità, e la tav. 9 le ore di lavoro, in centinaia, è sufficiente controllare che le cifre riportate nella tav. 9 non siano inferiori a quelle riportate nelle corrispondenti righe e colonne della tav. 8 e non superiori al doppio.

28. Per quanto concerne la tav. 10 (*Spese per il personale nel 1950, per circoscrizione territoriale e per ramo, classe e sottoclasse di attività economica, secondo gruppi di posizioni nella professione e titolo di spesa*) occorre accertare che le ritenute a carico del personale e le spese a carico dei datori di lavoro, distintamente per il personale operaio e per quello dirigente e impiegatizio, siano proporzionali al totale delle retribuzioni lorde, secondo quanto già detto al capitolo 11.

29. Per la tav. 11 (*Retribuzioni lorde corrisposte al personale nel 1950, per circoscrizione territoriale e per categoria di attività economica, secondo gruppi di posizione nella professione*) valgono le istruzioni fornite per la precedente tav. 10, in quanto essa riporta in forma riassuntiva i dati di quest'ultima.

30. La revisione critica dei dati contenuti nelle tavole di spoglio relative al commercio ambulante e all'artigianato, si presenta, in linea di massima, di facile attuazione per il fatto che i predetti dati sono contenuti in solo sette tavole, di cui quattro interessano il commercio ambulante e tre fanno riferimento all'artigianato; ad esse sono estensibili,

in linea generale, le stesse avvertenze considerate nei punti precedenti.

31. Nella tav. 1 del commercio ambulante gli esercizi, addetti e mezzi meccanici in dotazione, per sottoclasse e categoria di attività economica, sono esaminati secondo il duplice carattere della diffusione territoriale (comunale o intercomunale) e della specie di posteggio (fisso o mobile).

In particolare il numero degli esercizi a diffusione comunale non deve risultare, di norma, inferiore al 50% circa del complesso degli esercizi stessi.

Nella tav. 2, in cui gli esercizi sono esaminati per numero di addetti e specie di posteggio, deve essere controllato che il numero degli addetti sia compreso entro i margini previsti.

Poichè nel complesso i dati delle successive tavole 3 (*Esercizi, addetti e mezzi meccanici in dotazione per diffusione territoriale*) e 4 (*Esercizi, addetti e mezzi meccanici in dotazione, per specie di posteggio*) devono coincidere con quelli delle tavv. 1 e 2, valgono per esse le stesse norme relative a queste ultime.

32. Le ultime tre tavole di spoglio, come già detto, si riferiscono alle unità locali delle ditte artigiane per circoscrizione territoriale e attività economica, secondo le modalità più importanti delle unità stesse; i relativi dati devono coincidere con quelli corrispondenti della tav. 2 di cui è stato detto al precedente punto 22, relativamente, s'intende, a quelle classi nelle quali sono comprese le attività che possono essere svolte in forma artigianale.

Nella tav. 1 (*Unità locali con e senza dipendenti e relativa potenza utilizzabile, per ramo, classe, sottoclasse e categoria di attività economica*), il numero delle unità locali senza dipendenti deve, di norma, rappresentare circa il 90% del totale delle unità locali, mentre il numero delle unità locali con forza motrice deve essere contenuto normalmente entro limiti modesti, analogamente ai dati che esprimono la potenza utilizzabile.

Nella tav. 2 (*Unità locali secondo il numero dei dipendenti, per ramo, classe, sottoclasse e categoria di attività economica*) il revisore deve accertare se il numero dei dipendenti è compreso entro i limiti consentiti per ciascun gruppo; occorre anche controllare che il numero totale delle unità locali e quello delle unità locali senza dipendenti coincidano con i corrispondenti dati della tav. 1.

Nella tav. 3 (*Unità locali e addetti secondo la posizione nella professione e il sesso, per ramo, classe e sottoclasse di attività economica*) bisogna controllare se il numero totale degli addetti coincide con il dato corrispondente indicato nella tav. 1, men-

tre il numero dei dipendenti deve coincidere con i dati indicati nelle tavv. 1 e 2. Inoltre, il personale maschile deve, di norma, risultare superiore al personale femminile; anzi, in alcune classi di in-

dustrie, come le meccaniche, l'edilizia ecc., questo ultimo deve figurare con quote minime, mentre in altre, come le tessili o l'abbigliamento, il personale femminile può presentare quote molto elevate.

SEZIONE 3 — SISTEMATICA DELLA TABELLAZIONE

33. Ai fini della tabellazione sono stati considerati in primo luogo gli aspetti fondamentali della complessa mole dei dati rilevati. Uno di tali aspetti è costituito dai risultati generali che, distintamente per comune e con riferimento a ciascun ramo e classe di attività economica, esprimono il numero delle ditte, delle unità locali e relativi addetti, nonché il numero delle unità locali dotate di forza motrice e relativa potenza utilizzabile. L'esposizione dei predetti dati, cui precedono, in apposite tavole, le sintesi provinciali, regionali e del complesso dello Stato, avviene attraverso l'unica tavola qui di seguito indicata:

Tav. 1 - Risultati generali per comune. Numero delle ditte; numero delle unità locali in complesso e con forza motrice, e relativi addetti e potenza utilizzabile, per ramo e classe di attività economica.

34. Un secondo aspetto è l'esame analitico delle ditte, sulle quali si è voluto spingere l'analisi oltre il limite di una pura e semplice combinazione di dati, sia pure la più conveniente possibile, e ciò per le crescenti necessità di disporre di dati statistici sull'argomento. A tal fine le ditte sono state differenziate, con riferimento alle varie attività economiche (ramo, classe e sottoclasse) e alle circoscrizioni territoriali (Stato, regione e provincia), secondo la forma giuridica, il numero di addetti, il numero di unità locali gestite e la diffusione territoriale.

L'esposizione dei dati sull'argomento in parola si articola attraverso le seguenti quattro tavole fondamentali:

Tav. 1 - Ditte, per ramo, classe e sottoclasse di attività economica, secondo la forma giuridica.

Tav. 2 - Ditte, per ramo, classe e sottoclasse di attività economica, secondo il numero di addetti.

Tav. 3 - Ditte, per ramo e classe di attività economica, secondo il numero di unità locali.

Tav. 4 - Ditte, per ramo, classe e sottoclasse di attività economica, secondo la diffusione territoriale.

Relativamente al complesso dello Stato, le ultime tre tavole vengono distribuite come qui di seguito indicato:

A - Totale ditte (e ditte artigiane con riferimento alla sola tavola 2)

B - Ditte individuali

C - Società per azioni, cooperative e in accomandita

D - Società in nome collettivo, a responsabilità limitata ed altre società

E - Enti statali, di diritto pubblico e altri enti.

Per le circoscrizioni regionali manca invece la tavola di cui alla precedente lettera E e ciò per il fatto che, passando ad un esame più analitico dal punto di vista territoriale, alcuni fenomeni risultano scarsamente rappresentativi. La stessa cosa avviene nelle circoscrizioni provinciali, per le quali le quattro tavole fondamentali sono analizzate solamente per ramo e classe di attività economica e mancano altresì le tavole C, D e E precedentemente indicate.

35. Altro aspetto fondamentale è costituito dall'analisi delle unità locali, le quali, analogamente a quanto fatto per le ditte, sono state differenziate, per attività economica e per circoscrizioni territoriali, secondo la forma giuridica delle ditte da cui sono gestite, il numero degli addetti e, per le attività industriali, anche secondo la potenza utilizzabile. L'analisi è stata estesa altresì agli addetti, distinti per posizione nella professione e il sesso. Le tavole dedicate all'analisi dei caratteri anzidetti sono, di norma, le seguenti:

Tav. 1 - Unità locali, secondo la forma giuridica delle ditte da cui sono gestite

Tav. 2 - Unità locali amministrative - Unità locali operative con e senza forza motrice

Tav. 3 - Unità locali operative, secondo il numero di addetti

Tav. 4 - Unità locali operative, secondo la potenza utilizzabile

Tav. 5 - Unità locali operative, secondo il numero di addetti e la potenza utilizzabile

Tav. 6 - Addetti, secondo la posizione nella professione e il sesso.

Le suddette tavole, nelle quali i dati sono esposti per classe, sottoclasse e categoria di attività economica, fanno riferimento, oltre che al complesso

dello Stato, alle singole regioni e provincie; per queste ultime i dati considerati si riferiscono soltanto alle classi e sottoclassi. Fanno eccezione le tavv. 1 e 5 i cui dati si riferiscono solamente al complesso dello Stato e alle regioni, e sono considerati, nella prima tavola, per classe e sottoclasse, nella seconda, per classe di attività economica.

36. Hanno formato oggetto di tabellazione anche alcuni dati analitici sulla attrezzatura delle unità locali, i quali esprimono la consistenza dei motori e dei generatori di energia elettrica installati, secondo la specie e la potenza.

Le notizie di cui sopra non sono state però considerate per il commercio, credito, assicurazione e gestioni finanziarie poichè in tali attività esse risultano di scarso interesse.

Inoltre, per ciascun mese del 1950, con riferimento alle sole attività industriali, sono indicati i dati concernenti il personale operaio in forza e le ore di lavoro da esso prestate, mentre per tutte le attività sono riportate le spese per il personale nel 1950, secondo gruppi di posizioni nella professione e titolo di spesa.

Tutti i dati anzidetti sono analizzati nelle seguenti cinque tavole:

Tav. 7 - Motori primari, secondo la specie e generatori di energia elettrica

Tav. 8 - Motori elettrici, secondo la potenza

Tav. 9 - Personale operaio e manovali in forza in ciascun mese del 1950

Tav. 10 - Ore di lavoro prestate dal personale operaio e dai manovali in ciascun mese del 1950

Tav. 11 - Spese per il personale nel 1950, secondo gruppi di posizioni nella professione e titolo di spesa.

I dati contenuti nelle suddette tavole, distinti per classe, sottoclasse e categoria di attività econo-

mica, fanno riferimento, oltre che al complesso dello Stato, alle regioni e alle provincie; per queste ultime però i dati sono considerati soltanto per classi e sottoclassi.

37. Hanno completato il quadro della tabellazione le quattro tavole del commercio ambulante e le tre dell'artigianato, che si riportano qui di seguito:

Commercio ambulante

Tav. 1 - Esercizi, addetti e mezzi meccanici in dotazione, per specie di posteggio

Tav. 2 - Esercizi, per numero di addetti e specie di posteggio

Tav. 3 - Esercizi con attività comunale o intercomunale, addetti e mezzi meccanici in dotazione

Tav. 4 - Esercizi, addetti e mezzi meccanici in dotazione, per specie di posteggio.

Delle suddette tavole, che contengono i dati distinti per sottoclasse e categoria di attività, le prime due fanno riferimento al complesso dello Stato e alle singole regioni, le altre soltanto alle circoscrizioni provinciali.

Artigianato

Tav. 1 - Unità locali con e senza dipendenti e relativa potenza utilizzabile

Tav. 2 - Unità locali, secondo il numero dei dipendenti

Tav. 3 - Addetti, secondo la posizione nella professione.

Le anzidette tavole fanno riferimento, oltre che al complesso dello Stato, alle singole regioni e provincie ed i relativi dati sono distribuiti per ramo, classe, sottoclasse e categoria di attività economica; quest'ultima non figura però nelle tavole relative alle circoscrizioni provinciali.

CAPITOLO 15

PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI

SEZIONE 1 — GENERALITÀ

1. Come è noto, le rilevazioni statistiche di qualsiasi specie vengono eseguite per utilità sia pratica che scientifica di una vasta cerchia di persone, che ne utilizzano i risultati a fini di interesse generale. Occorre pertanto che i risultati degli spogli e delle intavolazioni di cui è stato detto ai due precedenti capitoli, siano convenientemente pubblicati nel senso più lato della parola, cioè portati a conoscenza di terzi sia a mezzo di stampa, sia a mezzo di altra forma di divulgazione.

In particolare, la pubblicazione dei risultati dei censimenti costituisce per l'Istituto centrale di statistica un preciso compito che deve essere assolto con la massima scrupolosità. Si tratta, in sostanza, di dare corso al piano di pubblicazione che, come è stato detto prima, viene predisposto in linea di massima in sede di studio del piano di rilevazione e perfezionato in connessione con la preparazione e l'attuazione dei piani relativi agli spogli meccanografici e alla tabellazione dei dati.

2. Il piano di pubblicazione dei risultati del III Censimento generale dell'industria e del commercio, basato sulla più ampia utilizzazione delle notizie raccolte, contempla un vasto ed organico sistema di tavole statistiche, articolate in più volumi, che forniscono il quadro completo della struttura industriale e commerciale italiana con una analisi che non era stata fino ad ora mai attuata e che anche nei confronti internazionali può considerarsi nuova. Esso comprende altresì una relazione tecnica sugli scopi e le modalità della rilevazione e sulle altre operazioni connesse con il censimento.

3. I risultati definitivi e completi del censimento sono esposti nei seguenti volumi, dei quali più avanti vengono illustrati la struttura e il contenuto.

Volume	I — Risultati generali per Comune Tomo 1 — Italia Settentrionale Tomo 2 — Italia Centrale, Meridionale e Insulare
»	II — Ditte Tomo 1 — Stato e Regioni Tomo 2 — Provincie
»	III — Industrie estrattive
»	IV — Industrie alimentari e del tabacco
»	V — Industrie tessili
»	VI — Industrie del vestiario, abbigliamento e arredamento - Industrie delle pelli e del cuoio
»	VII — Industrie del legno
»	VIII — Industrie metallurgiche e meccaniche
»	IX — Industrie chimiche, della gomma e della carta
»	X — Industrie della trasformazione dei minerali non metalliferi - Industrie grafiche ed editoriali, fonofono-cinematografiche e manifatturiere varie
»	XI — Industrie delle costruzioni e dell'installazione di impianti
»	XII — Produzione e distribuzione di energia elettrica e di gas e distribuzione di acqua
»	XIII — Trasporti e comunicazioni
»	XIV — Commercio
»	XV — Credito, assicurazione e gestioni finanziarie
»	XVI — Artigianato
»	XVII — Dati generali riassuntivi
»	XVIII — Atti del censimento

Al fine di eliminare eventuali incertezze che possono sorgere nella interpretazione dei dati, ogni vo-

lume è preceduto da particolari avvertenze in cui sono brevemente indicati i criteri in base ai quali si sono definite le unità di censimento con riferimento, anche, ai relativi caratteri considerati nelle tavole, nonchè i criteri adottati per la classificazione delle attività economiche. Inoltre, in allegato a ciascun volume è riportata la classificazione delle attività economiche con la denominazione completa delle classi e delle categorie, che nelle tavole risulta, a volte, indicata in forma abbreviata per esigenze tipografiche.

4. Il successo editoriale delle pubblicazioni di cui trattasi, già apparso fin dall'uscita del volumetto « Primi risultati generali dei censimenti », subito esaurito nonostante l'elevata tiratura, conferma una volta di più l'attesa per i risultati del censimento da parte degli studiosi e di quanti, a vario titolo,

si interessano dei problemi connessi con gli ordinamenti economici dell'attività produttiva nazionale, le cui caratteristiche sono messe nella massima evidenza appunto da tali risultati.

5. La sezione 2 del presente capitolo tratta della pubblicazione dei dati provvisori desunti sia dalle segnalazioni dei comuni subito dopo le operazioni di rilevazione sia dagli spogli eseguiti sui questionari dall'Istituto centrale di statistica, nonchè della pubblicazione sulle caratteristiche demografiche ed economiche dei grandi comuni, realizzata in un secondo momento attraverso un particolare spoglio dei dati del IX Censimento della popolazione e del III Censimento industriale e commerciale. Nella sezione 3, infine, sono illustrati i 18 volumi, elencati al precedente punto 3, che contengono i dati definitivi e completi del censimento.

SEZIONE 2 — PUBBLICAZIONE DEI DATI PROVVISORI — PUBBLICAZIONE PARTICOLARE
SUI GRANDI COMUNI

6. Allo scopo di soddisfare alcune più urgenti necessità circa la disponibilità dei risultati dei censimenti del 4 e 5 novembre 1951, è stato predisposto un piano di pubblicazione di alcuni principali dati di carattere provvisorio. In base a tale piano, non appena l'Istituto centrale di statistica ha potuto disporre dei dati provvisori relativi alla popolazione residente e presente, al numero delle abitazioni e dei vani utili, al numero delle ditte industriali e commerciali e delle unità locali da esse gestite e al numero dei commercianti ambulanti, per il complesso dello Stato, ha provveduto a renderli di dominio pubblico attraverso la radio.

Successivamente, per venire incontro alle esigenze della stampa quotidiana e periodica di avere informazioni autorizzate più particolareggiate sui risultati dei censimenti, nonchè delle persone che si interessano ai problemi demografici ed economici della Nazione, l'Istituto ha pubblicato nel « Notiziario Istat » — serie speciale censimenti — n. 20 del 1 dicembre 1951 e nel « Bollettino mensile di statistica » del dicembre 1951 i dati provvisori sulla popolazione residente, distinta per sesso, sulle abitazioni e relativi vani utili e sulle ditte e unità locali per regione, provincia e per capoluogo di provincia. Tali dati sono stati desunti dai riepiloghi dei computi giornalieri compilati dagli Uffici comunali di censimento e trasmessi telegraficamente all'Istituto entro il 26 novembre 1951. È da tener presente che dai dati relativi al censimento industriale e commerciale sono esclusi quelli dei comuni della provincia di

Rovigo e del comune di Cavarzere (Venezia), nei quali le operazioni di censimento sono state sospese a causa della alluvione verificatasi nel Polesine.

7. Ultimata la revisione quantitativa e qualitativa dei questionari e l'intavolazione dei dati definitivi, di cui è stato detto al precedente capitolo 8, gli Uffici comunali di censimento dovevano trasmettere all'Istituto entro il 22 dicembre 1951 una delle quattro copie prescritte dei prospetti riassuntivi (Mod. CP 9 relativo al censimento della popolazione e Mod. CIC-9 relativo al censimento industriale e commerciale). In base a tale segnalazione l'Istituto centrale di statistica ha pubblicato il volume « Primi risultati generali dei censimenti », il quale, come detto prima, ha avuto un largo successo editoriale.

Il volume, che consta di otto tavole, è diviso in tre parti. La prima parte (tavv. 1 e 2) riguarda il censimento della popolazione e fornisce i dati sulla popolazione residente e presente per regione, provincia e comune. La seconda parte (tav. 3) considera le abitazioni e relative stanze per regione, provincia, comuni capoluoghi e altri comuni con oltre 30.000 abitanti.

La terza parte (tavv. 4, 5, 6, 7, 8), dedicata al censimento industriale e commerciale, esamina le ditte, unità locali e addetti per rami, classi e sottoclassi di attività economica, per il complesso dello Stato, per regione, provincia, comuni capoluoghi e altri comuni con oltre 30.000 abitanti.

Inoltre, in appendice al volume figurano i dati relativi alla zona A del Territorio di Trieste ed un estratto della classificazione provvisoria delle attività economiche.

8. Successivamente, in coincidenza con la 28ª sessione dell'Istituto internazionale di statistica tenuta a Roma nell'ottobre del 1953, l'Istituto centrale di statistica ha pubblicato il volume « Dati preliminari sulle ditte », nel quale figurano esposti alcuni principali dati provvisori riguardanti le ditte, desunti dagli spogli diretti eseguiti sui questionari dall'Istituto stesso a mezzo dell'impianto meccanografico.

Il volume è diviso in due parti. La parte prima comprende le tavole da 1 a 5 ed espone i dati complessivi per l'intero Stato, per rami, classi e sottoclassi, concernenti la forma giuridica, il numero degli addetti, le unità locali dipendenti e la diffusione territoriale delle ditte. La parte seconda comprende le tavole da 6 a 8 e contiene alcuni dati riferiti alle singole circoscrizioni territoriali (province e regioni). Inoltre, in appendice (tavv. 1 e 2) vengono pubblicati alcuni analoghi dati relativi alla zona A del Territorio di Trieste, che per ragioni tecniche non è stato possibile inserire nelle tavole generali delle precedenti parti.

9. Ultimata la pubblicazione dei risultati definitivi di cui si dirà più avanti, i dati del IX Censimento generale della popolazione e del III Censimento generale dell'industria e del commercio sono stati presi a base per una pubblicazione sulle caratteristiche demografiche ed economiche dei grandi comuni, considerando tali i comuni capoluoghi di provincia e i comuni non capoluoghi aventi una popolazione di oltre 50.000 abitanti.

Il volume è stato concepito allo scopo precipuo di offrire una base statistica per lo studio dei problemi di carattere demografico ed economico di tali comuni i quali per primi ne traggono vantaggio per l'attuazione dei compiti di natura amministrativa e tecnica che essi sono chiamati a svolgere nell'ambito delle proprie attribuzioni.

L'esposizione dei dati nelle varie tavole è fatta, generalmente, tenendo conto delle suddivisioni interne del complesso urbano dei vari comuni, suddivisioni che a causa di vari fattori di ordine geografico, storico, tradizionale, ecc., presentano talora aspetti particolari, talchè dalla determinazione delle suddivisioni stesse è stato escluso qualsiasi criterio di uniformità, lasciando ciascun comune completamente libero di determinare le circoscrizioni di proprio interesse con riferimento alle quali sono stati rielaborati i dati di censimento.

SEZIONE 3 — PUBBLICAZIONE DEI DATI DEFINITIVI

10. Come è stato detto prima, i risultati completi e definitivi del censimento sono contenuti in 18 volumi di cui i primi due costituiti da due tomi ciascuno.

Il volume I « Risultati generali per comune », concepito al fine di soddisfare molteplici esigenze conoscitive di ordine prevalentemente pratico, riporta (in unica tavola), distintamente per comune e con riferimento a ciascun ramo e classe di attività economica, il numero delle ditte, delle unità locali e relativi addetti, nonchè il numero delle unità locali dotate di forza motrice e la relativa potenza utilizzabile. Inoltre, in apposite tavole, precedono gli analoghi dati riassuntivi per provincia, regione e Stato. Il volume consta di due tomi per complessive 1422 pagine: il tomo primo riguarda l'Italia settentrionale; il tomo secondo l'Italia centrale, meridionale e insulare. Ciascun tomo si conclude con l'elenco alfabetico dei comuni e la relativa pagina di riferimento, allo scopo di facilitare la ricerca.

11. Il volume II « Ditte » consta, come il precedente, di due tomi: il tomo primo comprende i

dati relativi allo Stato e alle singole regioni; il tomo secondo comprende i dati riguardanti le singole provincie.

Il tomo primo è costituito, sia per il complesso dello Stato che per le singole regioni, di quattro tavole, ciascuna delle quali con riferimento alle varie attività economiche (ramo, classe e talvolta sottoclasse) considera le ditte secondo le modalità rilevate dal censimento, a volte tra loro opportunamente combinate ai fini della migliore presentazione dei risultati. Nella tavola 1 sono riportate le ditte secondo la forma giuridica, che tra i caratteri distintivi delle imprese è sotto molti riguardi di preminente importanza in quanto esprime quella che potrebbe dirsi la personalità dell'impresa, nonchè il modo di configurarsi in essa dei rapporti tra l'imprenditore e gli altri fattori della produzione; nella tavola 2 le ditte vengono invece analizzate per classi di ampiezza secondo il numero di addetti in riferimento alla forma giuridica. Inoltre, nella tavola 2A i dati relativi alle ditte artigiane sono esposti distintamente da quelli delle ditte in complesso; le tavole 3 e 4 esaminano le ditte in riferimento alla

forma giuridica, secondo il numero di unità locali da esse gestite o secondo la diffusione territoriale, cioè che esplicano la loro attività nell'ambito del territorio di un solo comune (diffusione comunale), o di più comuni della stessa provincia (diffusione provinciale), o in comuni di più provincie di una sola regione (diffusione regionale), o, infine, in comuni appartenenti a provincie di regioni diverse (diffusione nazionale).

Il tomo secondo, che consta di quattro sezioni ciascuna delle quali formata di dieci tavole, esamina le ditte nelle singole provincie, secondo la forma giuridica, il numero di addetti, il numero di unità locali e la diffusione territoriale. Ciascuno di tali caratteri è, altresì, analizzato per ramo e classe di attività economica e gli ultimi tre caratteri sopra indicati anche per le ditte in totale e per quelle a forma individuale.

12. I volumi dal III al XV contengono i dati sulle unità locali per classe di attività economica e per circoscrizioni territoriali (Stato, regione e provincia). Alcuni di tali volumi sono divisi in più parti in relazione al numero delle classi in essi contenute che risultano dai titoli dei volumi stessi. Ogni parte consta, di norma, di undici tavole raggruppate nelle seguenti sezioni: sezione I - unità locali, addetti, forza motrice; sezione II - motori e generatori di energia elettrica installati; sezione III - personale in forza, ore di lavoro e relative spese. Fanno eccezione il volume XIII (Trasporti e comunicazioni) che è invece costituito di nove tavole, in quanto per tale attività non sono state rilevate le notizie relative al personale operaio in forza e alle ore di lavoro prestate dal detto personale nel 1950 e i volumi XIV (Commercio) e XV (Credito, assicurazione e gestioni finanziarie) costituiti, per ciascuna classe di attività economica, di quattro tavole, in quanto in essi, oltre alle notizie non contemplate nel citato volume XIII, non sono considerate le notizie relative alla forza motrice e ai motori e generatori di energia elettrica installati perchè di scarso interesse.

Nei suddetti volumi sono riportati, con riferimento alle varie attività economiche e salvo le eccezioni di cui è stato detto prima, dati analitici sul numero delle unità locali secondo la forma giuridica delle ditte da cui sono gestite, secondo il numero degli addetti (distinti per posizione nella professione e sesso), secondo la potenza utilizzabile per azionare i macchinari e la specie e potenza dei mo-

tori installati. Inoltre, per ciascun mese del 1950, sono esposti i dati riguardanti il personale operaio in forza e le ore di lavoro da esso prestate, nonchè le spese per il personale (distintamente per dirigenti e impiegati, operai e altro personale).

I dati predetti, distinti per classe, sottoclasse e categoria di attività economica, fanno riferimento, oltre che al complesso dello Stato, alle singole regioni e provincie: per queste ultime i dati considerati si riferiscono soltanto alle classi e sottoclassi.


13. Il volume XVI « Artigianato » consta di tre tavole e contiene i dati sulle unità locali delle ditte artigiane già in parte pubblicati nei precedenti volumi. La tavola 1 riporta i dati sulle unità locali in complesso e con forza motrice, sui relativi addetti e sulla potenza utilizzabile. La tavola 2 esamina le unità locali secondo il numero dei dipendenti, cioè del personale che esplica la propria attività con il corrispettivo di una remunerazione, ad esclusione degli apprendisti. La tavola 3 espone i dati sugli addetti secondo la posizione nella professione e, per il totale, secondo il sesso.

Tutti i suddetti dati, distinti per classe, sottoclasse e categoria di attività economica, fanno riferimento, oltre che al complesso dello Stato, alle singole regioni e provincie: per queste ultime i dati interessano solo le classi e sottoclassi.

14. Il volume XVII « Dati generali riassuntivi » è suddiviso in due parti: la prima parte fa riferimento alle ditte, la seconda parte alle unità locali. Inoltre, in appendice sono riportati i dati sul commercio ambulante.


Il volume esamina gli stessi caratteri considerati nelle precedenti pubblicazioni del censimento dei quali può considerarsi un estratto e per le unità locali, in particolare, anche un riepilogo.

15. Nel presente volume XVIII « Atti del censimento » è stata raccolta tutta la vasta materia attinente alle operazioni di censimento, da quelle preliminari relative alla preparazione della base territoriale a quelle di raccolta e di elaborazione dei dati fino alla pubblicazione di essi. L'esposizione è fatta in ordine cronologico, tenendo tuttavia presente la concatenazione logica dei vari aspetti della materia. Inoltre, in allegato sono riportati in facsimile tutti i modelli di rilevazione e ausiliari impiegati, nonchè gli schemi attinenti ai piani degli spogli meccanografici.



ALLEGATO 1

LEGGI E REGOLAMENTO



LEGGI E REGOLAMENTO

LEGGE 2 aprile 1951, n. 291.

PROVVEDIMENTI PER L'ESECUZIONE ED IL FINANZIAMENTO DEL IX CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DEL III CENSIMENTO GENERALE DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO. LA CAMERA DEI DEPUTATI ED IL SENATO DELLA REPUBBLICA HANNO APPROVATO ;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge :

Art. 1

Nei giorni 4 e 5 novembre 1951 avranno luogo in ciascun Comune, rispettivamente, i censimenti generali della popolazione e dell'industria e commercio.

In occasione del censimento generale della popolazione sarà effettuata la rilevazione delle abitazioni.

Art. 2

Il censimento generale della popolazione rileverà in ciascun Comune :

a) la popolazione residente, che sarà considerata popolazione legale sino al censimento successivo, e la popolazione presente o di fatto ;

b) il numero delle famiglie e delle convivenze e la rispettiva composizione ;

c) il sesso, lo stato civile, la data e il Comune di nascita, il Comune di residenza abituale e il grado di istruzione di ciascun censito, sia esso presente o temporaneamente assente alla data del censimento. Saranno inoltre rilevate, per gli stranieri, la cittadinanza, e, per gli assenti temporanei, la località in cui si trovano e la data della loro assenza dalla famiglia o dalla convivenza ;

d) la professione o arte o mestiere esercitati da ciascun censito, la posizione nella professione e la specie della attività dell'azienda o ente presso cui il censito è occupato alla data del censimento, o lo era precedentemente se disoccupato ;

e) per i conduttori di azienda agricola, zootecnica o forestale l'ampiezza e la forma della conduzione.

Art. 3

Il censimento generale dell'industria e commercio rileverà in ciascun Comune :

a) la consistenza numerica delle ditte, degli stabilimenti, opifici, laboratori, miniere, esercizi, negozi, sia pubblici che privati, anche se inattivi temporaneamente alla data del censimento e che esplicano la loro attività nell'industria, nei trasporti e comunicazioni, nel credito e assicurazione, nei servizi ;

b) la natura giuridica delle unità di censimento e l'attività economica esercitata ;

c) per tutte le unità di censimento : il personale addetto ; i motori installati ; i generatori di energia elettrica ; i mezzi di trasporto in dotazione alla data del censimento, l'ammontare delle retribuzioni lorde e nette corrisposte al personale nell'anno 1950 ;

d) per gli stabilimenti, esercizi, opifici, laboratori industriali e per le miniere, qualunque sia la loro dimensione : le qualità e le quantità dei prodotti e sottoprodotti fabbricati nell'anno 1950.

Art. 4

La rilevazione delle abitazioni comprenderà i dati e le notizie relativi al numero delle persone, alla specie della abitazione, alla abitabilità, al numero delle stanze e dei vani, alla esistenza e alle condizioni generali dei servizi di cucina, degli impianti di elettricità, gas, riscaldamento, igienico-sanitari, acqua potabile, al titolo di godimento dei locali.

Art. 5

Le notizie che formeranno oggetto delle rilevazioni statistiche di cui all'art. 1, saranno raccolte a mezzo dei fogli e questionari, conformi ai modelli che saranno stabiliti dalle norme di esecuzione, distribuiti e raccolti dai Comuni.

I fogli relativi al censimento generale della popolazione dovranno essere compilati in duplice esemplare, di cui uno dovrà servire per la immediata revisione generale dei registri di popolazione dei Comuni, i quali dovranno eseguire la revisione stessa entro il 31 dicembre 1952.

Art. 6

Il Governo è autorizzato ad emanare le norme concernenti le modalità di esecuzione della presente legge, sentita la Commissione di cui all'articolo seguente.

Le operazioni di cui all'art. 1 si effettueranno a cura dello Istituto centrale di statistica e la spesa sarà tutta a carico del bilancio dello Stato.

Art. 7

Allo scopo di vigilare sullo svolgimento delle operazioni e rilevazioni statistiche e sulla elaborazione dei risultati è costituita, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, una Commissione di vigilanza composta come segue :

tre senatori e tre deputati designati rispettivamente dalle Presidenze del Senato e della Camera dei deputati ;

il presidente dell'Istituto centrale di statistica ;

tre membri del Consiglio superiore di statistica ;

due rappresentanti dei datori di lavoro ;

due rappresentanti dei prestatori di opera.

Il direttore dell'Istituto centrale di statistica svolgerà le funzioni di segretario della Commissione.

La Commissione dura in carica per tutto il periodo di esecuzione delle rilevazioni e delle elaborazioni statistiche.

Art. 8

In ogni Comune a cura del Sindaco sarà costituita una Commissione comunale di vigilanza. La Commissione sarà presieduta dal Sindaco o da un suo delegato e costituita da un minimo di sei e da un massimo di quattordici cittadini, scelti tra le persone che per capacità o attività esercitate possono assicurare il normale svolgimento delle rilevazioni statistiche.

Art. 9

I capi delle famiglie e convivenze, i proprietari, i conduttori, i dirigenti delle ditte, delle aziende e degli esercizi sottoposti ai censimenti e in generale coloro che essendovi obbligati non forniscono le notizie richieste, ovvero le forniscono incomplete o scientemente errate, sono soggetti ad una ammenda fino a lire 20.000, che potrà essere aumentata fino a lire 200.000 in caso di recidiva, senza pregiudizio delle sanzioni fissate dal Codice penale.

Art. 10

Le notizie e i dati raccolti in occasione delle rilevazioni statistiche di cui all'art. 1 sono vincolati al segreto d'ufficio, e non potranno essere comunicati nè a privati nè ad organi della pubblica amministrazione se non in forma riassuntiva e senza alcun riferimento individuale.

Art. 11

La corrispondenza e gli stampati relativi ai censimenti, spediti dall'Istituto centrale di statistica alle Prefetture e ai Comuni, come pure la corrispondenza e gli stampati spediti dalle Prefetture e dai Comuni all'Istituto centrale di statistica avranno corso in franchigia postale e godranno del trasporto gratuito sulle ferrovie dello Stato, sulle ferrovie in concessione, sulle linee di navigazione in concessione.

Art. 12

Le speciali cartoline per lo spoglio meccanico dei dati, occorrenti all'Istituto centrale di statistica, che dovessero essere importate dall'estero, saranno esenti dai diritti di confine.

Art. 13

Per le esigenze inerenti all'esecuzione dei censimenti di cui all'art. 1 della presente legge e per la durata dei relativi lavori, l'Istituto centrale di statistica potrà avvalersi dell'opera dei dipendenti di ruolo e non di ruolo di altre amministrazioni pubbliche, da distaccare presso l'Istituto stesso con provvedimenti del Presidente del Consiglio dei Ministri, di intesa con il Ministro per il tesoro e con gli altri Ministri interessati.

Per le rilevazioni di carattere locale, l'Istituto centrale di statistica potrà avvalersi, a titolo di incarico temporaneo, anche dell'opera di persone estranee alle pubbliche amministrazioni. I compensi da corrispondere a tali incarichi saranno preventivamente stabiliti dal Presidente del Consiglio dei Ministri d'intesa con il Ministro per il tesoro.

Art. 14

Dal 1° maggio al 31 dicembre 1951 non potranno essere attuate variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni.

Art. 15

I Prefetti, sentita la Commissione di vigilanza di cui all'art. 7, faranno eseguire di ufficio, ai sensi dell'art. 91 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvata con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, le operazioni che risultassero omesse o irregolarmente eseguite, ponendo a carico dei Comuni le spese inerenti alle nuove operazioni rese necessarie.

Art. 16

L'onere relativo al censimento generale della popolazione, sarà coperto:

per 500 milioni, con le maggiori entrate recate dal primo provvedimento legislativo di variazioni allo stato di previsione dell'entrata del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1950-51;

per 1.500 milioni, mediante stanziamento da effettuare nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1951-52;

per 720 milioni, mediante stanziamento da effettuare nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1952-53.

Per l'attuazione del censimento generale dell'industria e commercio, è autorizzata, sul conto speciale di cui all'art. 2 della legge 4 agosto 1948, n. 1108, l'assegnazione all'Istituto centrale di statistica della somma di lire 773 milioni sul Fondo lire.

Per la particolare elaborazione dei dati relativi ai vari settori delle industrie artigiane è autorizzata la spesa di lire 150 milioni mediante stanziamento da effettuare nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1952-53.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 17

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 aprile 1951

EINAUDI

DE GASPERI - PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 settembre 1951, n. 981.

NORME PER L'ESECUZIONE DELLA LEGGE 2 APRILE 1951, N. 291, CONCERNENTE PROVVEDIMENTI PER IL IX CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E PER IL III CENSIMENTO GENERALE DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 comma quinto della Costituzione;

Visto l'art. 6 della legge 2 aprile 1951, n. 291;

Sentita la Commissione di cui all'art. 7 della predetta legge;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno, per il tesoro e per l'industria ed il commercio;

Decreta:

TITOLO I

UNITÀ E MODELLI DI RILEVAZIONE

Art. 1

Le unità di rilevazione del IX Censimento generale della popolazione sono:

A) la famiglia, costituita dall'insieme di persone abitualmente conviventi (cioè che coabitano e costituiscono un'unica economia anche se limitata alla sola alimentazione), legate

da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, affiliazione, tutela o da vincoli affettivi, nonchè da coloro che convivono con esse per ragioni di ospitalità, servizio, lavoro. La famiglia può essere anche costituita di una sola persona sia che viva da sola, sia che viva in casa d'altri purchè a titolo di semplice coabitazione. Più nuclei familiari coabitanti ma non conviventi, cioè con economie separate, costituiscono altrettante distinte famiglie;

B) la convivenza, costituita dall'insieme di persone conviventi, o anche solo coabitanti, per motivi religiosi o di cura o di assistenza o militari o di pena o d'istruzione o di ospitalità o di lavoro o di navigazione e simili.

Art. 2

Le unità di rilevazione del Censimento industriale e commerciale sono:

A) la ditta, che rappresenta l'unità economico-giuridica costituita dall'impresa;

B) l'unità locale costituita:

a) dallo stabilimento, opificio, cantiere, laboratorio, miniera, cava, bottega artigiana, esercizio, negozio e simili, vale a dire dalle singole unità, variamente denominate in relazione ai rami di attività economica, nelle quali si attua la produzione, la vendita dei beni o la prestazione dei servizi;

b) dalla sede amministrativa delle imprese o da altro ufficio amministrativo o commerciale comunque denominato, quando non siano annessi ad unità locali di cui alla lettera a), cioè non siano situati nello stesso edificio delle predette unità locali o in edifici adiacenti o posti nelle immediate adiacenze.

Art. 3

L'abitazione, quale unità di rilevazione dell'apposita indagine, è costituita da un insieme di vani (o anche da un vano solo) funzionalmente destinato all'abitare, che dispone di un ingresso indipendente sulla strada o su pianerottolo, cortile, terrazza, ballatoio e simili e che alla data di censimento è occupato o è destinato ad essere occupato da una persona o da una famiglia o da più famiglie insieme coabitanti. Costituisce pure unità di rilevazione la grotta, baracca, cantina, magazzino, negozio, ufficio e simili che alla data di censimento sia adibita ad alloggio.

Art. 4

I modelli di rilevazione che devono essere adottati per il censimento della popolazione sono:

a) il foglio di famiglia (mod. CP1);

b) il foglio di convivenza (mod. CP2) e relativi intercalari (modelli CP2 bis e CP2 ter) nonchè la scheda individuale per ospite di esercizio alberghiero (mod. CP 3) e la scheda individuale per militare di carriera della marina imbarcato e costituente famiglia a sè stante (mod. CP 4).

I fogli e le schede anzidette sono conformi ai corrispondenti modelli allegati al presente regolamento.

Art. 5

I questionari che devono essere adottati per il censimento industriale e commerciale sono i seguenti:

a) Questionario generale di ditta (mod. CIC 1);

b) Questionario generale di unità locale (mod. CIC 2);

c) Questionario per il commercio ambulante (mod. CIC 3);

d) Questionario di produzione (mod. CIC 4).

I questionari anzidetti sono conformi ai corrispondenti modelli allegati al presente regolamento (1).

Art. 6

Le notizie concernenti l'indagine sulle abitazioni saranno raccolte con il foglio di famiglia, mod. CP 1, nell'apposito prospetto.

Art. 7

Le modalità di rilevazione saranno stabilite in apposite istruzioni predisposte dall'Istituto centrale di statistica.

TITOLO II

POPOLAZIONE RESIDENTE E PRESENTE

Art. 8

La popolazione residente di ciascun comune è costituita dal complesso delle persone che hanno la dimora abituale nel comune stesso, anche se non vi sono iscritte nel registro della popolazione stabile, siano esse presenti oppure temporaneamente assenti dal comune alla data del censimento per una delle seguenti ragioni: a) affari, diporto, breve cura e simili; b) baliatico (bambini dati a balia); c) istruzione, riabilitazione, noviziato religioso; d) servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di volontariato; e) servizio statale all'estero; f) missione fuori sede; g) attività svolte continuativamente in comune diverso da quello ove è l'abitazione della famiglia, purchè coloro che si trovano in tali condizioni rientrino in famiglia almeno settimanalmente; h) lavori stagionali o comunque temporanei; i) mancanza di sede fissa di lavoro; l) imbarco su navi della marina militare o mercantile; m) ricovero temporaneo in luoghi di cura o di assistenza, compreso il ricovero in istituti psichiatrici se dura da meno di tre anni; n) detenzione in attesa di giudizio o condanna a pena inferiore a 5 anni o confino.

Le seguenti categorie di persone fanno parte della popolazione residente del comune per ciascuna categoria specificato: a) persone di servizio, istitutrici e simili, che abitano presso la famiglia in cui prestano servizio: comune di residenza della famiglia presso la quale prestano servizio; b) sfollati, profughi, persone senza fissa dimora: comune nel cui registro di popolazione stabile sono iscritte.

Le persone che hanno dimora abituale in un comune nel cui registro di popolazione non possono essere iscritte in dipendenza di speciali disposizioni limitative, fanno parte della popolazione residente di tale comune e non di quello nel cui registro di popolazione stabile sono iscritte.

Art. 9

La popolazione presente di ciascun comune è costituita dal complesso delle persone presenti nel comune stesso al momento del censimento, siano esse residenti nel comune oppure residenti in altri comuni o all'estero.

TITOLO III

ORGANI DI CENSIMENTO

Art. 10

L'Istituto centrale di statistica è l'organo centrale dei censimenti. Esso impartisce le istruzioni necessarie all'esecuzione dei censimenti, ne dirige e controlla le operazioni e adotta i provvedimenti di sua competenza per il regolare e tempestivo svolgimento dei censimenti stessi.

Art. 11

Il Prefetto ha l'alta vigilanza sulle operazioni di censimento nell'ambito della provincia.

Egli si avvale, come organo esecutivo, dell'Ufficio provinciale di censimento, di cui all'art. 13.

Nei casi di irregolarità ovvero di omissioni o ritardo degli adempimenti prescritti, il Prefetto adotta i provvedimenti ritenuti necessari, informandone l'Istituto centrale di statistica.

Art. 12

Il Sindaco, coadiuvato dal segretario comunale, ha il compito di assicurare il regolare svolgimento delle operazioni di censimento nell'ambito del comune.

Egli si avvale, come organo esecutivo, dell'Ufficio comunale di censimento, di cui all'art. 14.

(1) V. allegati al presente volume.

Art. 13

Il Prefetto deve costituire, entro la data stabilita dall'Istituto centrale di statistica, un Ufficio provinciale di censimento, composto del Direttore dell'Ufficio provinciale dell'industria e del commercio nella sua veste di dirigente dell'Ufficio provinciale di statistica, in qualità di dirigente, del Capo dell'Ufficio provinciale di statistica e di un adeguato numero di funzionari, in qualità di ispettori provinciali di censimento, scelti tra il personale dell'Ufficio provinciale di statistica e, in caso di insufficienza, tra il personale di concetto della Prefettura, della Camera di commercio, industria e agricoltura, del comune capoluogo di provincia e di altri uffici pubblici locali.

Per il censimento industriale e commerciale possono essere chiamate a prestare la loro opera presso il predetto Ufficio anche altre persone esperte in materia di rilevazioni economiche.

L'Ufficio provinciale di censimento, posto alle immediate dipendenze del Prefetto e con sede presso l'Ufficio provinciale di statistica, ha il compito di vigilare sulla tempestiva e regolare esecuzione delle operazioni di censimento affidate ai comuni.

Il personale chiamato a far parte dell'Ufficio provinciale di censimento sarà temporaneamente distaccato dalle amministrazioni dalle quali dipende, per tutta la durata dei lavori.

L'Istituto centrale di statistica, sentito il Prefetto, determinerà, per ciascuna provincia, il numero di ispettori provinciali e delle persone che possono essere comunque chiamate a prestare la loro opera presso l'Ufficio provinciale di censimento.

Art. 14

Il Sindaco deve costituire, entro la data stabilita dall'Istituto centrale di statistica, un Ufficio comunale di censimento, composto del segretario del comune o di un suo delegato (nella persona del Capo del servizio comunale di statistica, ove esista, o di altro funzionario comunale di concetto particolarmente preparato), in qualità di dirigente, e di altri impiegati del comune idonei, in numero adeguato alle necessità.

Per la consegna ed il ritiro dei questionari, l'Ufficio comunale di censimento si avvale degli ufficiali di censimento nominati dal Sindaco nel numero stabilito a norma dell'art. 22.

Art. 15

Il Prefetto deve costituire, entro la data stabilita dall'Istituto centrale di statistica, una Commissione provinciale di propaganda per i censimenti, da lui presieduta e composta: a) del Presidente della Camera di commercio, industria e agricoltura, in qualità di vice presidente; b) del Direttore dell'Ufficio provinciale dell'industria e del commercio e del segretario della Camera di commercio, industria e agricoltura; c) di uno o più rappresentanti delle principali organizzazioni dei datori di lavoro; d) di uno o più rappresentanti delle principali organizzazioni sindacali dei lavoratori; e) di un delegato della curia vescovile; f) di un rappresentante del provveditorato agli studi; g) di eventuali altri esperti in materia di censimenti e di propaganda. Il Capo dell'Ufficio provinciale di statistica vi esercita le funzioni di segretario.

La Commissione, con sede presso la Prefettura, ha il compito di svolgere opera di propaganda per far conoscere, con i mezzi ritenuti più idonei, l'importanza e le finalità dei censimenti.

Art. 16

Il Sindaco deve costituire, entro la data stabilita dall'Istituto centrale di statistica, la Commissione comunale di vigilanza, da lui presieduta o da un suo delegato, e composta: di 6 membri per i comuni con popolazione residente fino a 10.000 abitanti; da 6 a 10 membri per i comuni con popolazione residente da 10.001 a 30.000 abitanti; da 10 a 14 membri per i comuni con popolazione residente superiore a 30.000 abitanti.

A far parte della Commissione devono essere chiamati: a) il Direttore didattico o, in mancanza, un insegnante elementare designato dal Provveditore agli studi e, nei comuni capoluoghi di provincia, anche un rappresentante del Provveditorato agli studi; b) un parroco designato dall'Ordinario diocesano; c) rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori; d) esperti in materia di rilevazioni statistiche, fino a raggiungere il numero dei componenti fissato per il comune.

Il dirigente dell'Ufficio comunale di censimento funge da segretario della Commissione.

La Commissione, oltre a vigilare sull'attività dell'Ufficio comunale e degli ufficiali di censimento, è chiamata a svolgere opera di propaganda ed assistenza tecnica ai censiti per la corretta compilazione dei fogli di censimento.

TITOLO IV

OPERAZIONI PRELIMINARI

Art. 17

Ogni Ufficio comunale di censimento deve effettuare il censimento della popolazione, il censimento industriale e commerciale e la rilevazione delle abitazioni nell'ambito del territorio comunale, quale risulta delimitato sul piano topografico per il IX Censimento generale della popolazione formato dal comune e debitamente approvato dall'Istituto centrale di statistica.

La rilevazione delle unità di censimento esistenti nelle zone di territorio in contestazione tra i comuni deve essere effettuata dai comuni cui le zone stesse sono state assegnate, ai soli effetti dei censimenti, dall'Istituto centrale di statistica.

Nessuna variazione potrà essere apportata al piano topografico senza l'approvazione dell'Istituto centrale di statistica.

Art. 18

Il Sindaco deve accertare che ogni area di circolazione esistente nel comune abbia una propria denominazione; che ogni accesso esterno di abitazioni, opifici, negozi, esercizi e simili, abbia un proprio numero civico progressivo per ciascuna area di circolazione; che sia stato compilato lo stradario con la indicazione delle aree di circolazione e dei rispettivi numeri civici estremi, ripetuti e mancanti. Per i centri abitati che al Censimento del 21 aprile 1936 risultarono con popolazione residente superiore a 20.000 abitanti, deve inoltre accertare che siano stati individuati gli isolati e che questi siano stati indicati sull'insulario e sullo stradario con esso collegato.

Le eventuali manchevolezze devono essere colmate, a cura del comune, entro la data stabilita dall'Istituto centrale di statistica.

Art. 19

Il comune deve provvedere alla suddivisione delle frazioni geografiche in sezioni di censimento, progressivamente numerate, allo scopo di delimitare il territorio di competenza di ciascun ufficiale di censimento.

I nuclei abitati non possono essere scissi in due o più sezioni di censimento; ciascuna sezione non può comprendere edifici facenti parte di centri abitati diversi.

Le zone di territorio aggregate ad un comune per effetto di variazioni territoriali devono essere costituite ciascuna in una o più sezioni di censimento che non comprendano altra parte del territorio comunale.

I limiti delle sezioni di censimento devono essere tracciati su un esemplare delle tavolette dell'Istituto geografico militare e su carte ingrandite per i grossi centri, sulle quali deve essere previamente tracciato il confine comunale e devono essere riportate le delimitazioni delle frazioni geografiche, dei centri abitati e dei nuclei abitati, come risultano dal piano topografico di cui all'art. 17.

I numeri distintivi delle sezioni di censimento devono essere riportati, oltre che sulle tavolette e sulle carte anzidette, sullo stradario e sull'insulario.

Per il censimento della popolazione e la connessa rilevazione delle abitazioni, ad ogni ufficiale di censimento saranno assegnate una o più sezioni che nel complesso comprendano, di norma, da 220 a 500 famiglie, secondo il grado di agglomerazione della popolazione e le condizioni di viabilità del territorio; per il censimento industriale e commerciale sarà affidato ad ogni ufficiale un gruppo di sezioni che nel complesso comprenda, di norma, 200 unità di censimento.

Art. 20

Per ciascuna sezione di censimento, il comune deve predisporre, entro la data stabilita dall'Istituto centrale di statistica, una cartina topografica di sezione, con l'indicazione: a) delle

aree di circolazione e dei numeri civici estremi del tratto di esse compreso nella sezione; b) del numero di ciascun isolato e dei numeri civici estremi di ciascun tratto di area di circolazione che lo delimita, per i centri ove sia stato adottato l'ordinamento per isolato; c) della linea di delimitazione del centro abitato, qualora la sezione comprenda territorio di un centro e territorio esterno ad esso; d) della linea di delimitazione di ciascun nucleo abitato; e) di altri particolari segni topografici utili che si ritenesse opportuno di aggiungere.

Art. 21

Per ciascuna sezione di censimento, l'Ufficio comunale di censimento deve compilare, entro il 15 ottobre 1951, l'itinerario di sezione, nel quale devono essere elencate, nell'ordine in cui dovranno essere percorse dall'ufficiale di censimento, le aree di circolazione comprese nella sezione, con i rispettivi numeri civici estremi. Per i centri abitati ove sia stato adottato l'ordinamento per isolato, nell'itinerario devono essere elencati gli isolati compresi in ciascuna sezione, nell'ordine in cui l'ufficiale deve procedere al censimento delle unità di rilevazione in essi comprese.

Art. 22

L'Istituto centrale di statistica, sentiti i Sindaci dei comuni, provvede a determinare il numero di ufficiali di censimento occorrenti a ciascun comune.

Essi devono essere scelti tra i dipendenti del comune; in caso di insufficienza di impiegati comunali, potranno essere assunti dall'esterno, preferibilmente tra il personale di altri enti pubblici e tra il personale insegnante.

Art. 23

Gli ufficiali di censimento, oltre ad essere di buona condotta morale, devono possedere adeguata capacità intellettuale e sufficiente cultura generale e devono avere una chiara, ordinata e spedita scrittura, nonché attitudini fisiche tali da garantire un redditizio impiego della giornata di lavoro.

I candidati in possesso dei requisiti anzidetti devono essere sottoposti ad accertamento d'idoneità circa la conoscenza delle particolari istruzioni per la raccolta dei dati impartite dall'Istituto centrale di statistica e delle modalità di compilazione dei modelli di rilevazione.

Ai candidati idonei, da assumersi in ordine di merito nel numero fissato per il comune, sarà tenuto, a cura dell'Ufficio comunale di censimento, un corso d'istruzione sulle modalità delle rilevazioni.

Art. 24

L'assunzione in servizio degli ufficiali di censimento, nel numero fissato per il comune, sarà fatta dal Sindaco, previa ratifica del Prefetto, con decorrenza dal 25 ottobre 1951 per quelli adibiti al censimento della popolazione e al contemporaneo accertamento delle unità di rilevazione del censimento industriale e commerciale; con decorrenza dal 5 novembre 1951 per quelli adibiti al censimento industriale e commerciale.

La cessazione dal servizio avverrà in date diverse, per gruppi di ufficiali, secondo le esigenze connesse coi censimenti, in base alle istruzioni che saranno emanate al riguardo dall'Istituto centrale di statistica.

Ciascun ufficiale di censimento deve essere fornito, a cura del Sindaco, di una carta personale di autorizzazione alla raccolta dei dati, conforme al mod. CP 5 allegato al presente regolamento.

Gli ufficiali di censimento che, nel corso del lavoro ad essi affidato, commettessero mancanze o si dimostrassero inidonei saranno immediatamente licenziati dal Sindaco, salva l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 51 e 54, e saranno sostituiti con altri elementi che abbiano superato l'accertamento d'idoneità di cui all'art. 23.

I compensi di cui all'articolo 13 della legge devono essere conteggiati per ogni giornata di effettivo lavoro e saranno pagati al termine delle operazioni di raccolta dei dati; per gli ufficiali che saranno eventualmente trattenuti presso l'Ufficio comunale di censimento, il compenso relativo a questo secondo periodo sarà pagato al termine delle operazioni di revisione.

Art. 25

Tutti i modelli allegati al presente regolamento, ed eventualmente gli altri modelli ausiliari che l'Istituto centrale di statistica ritenesse opportuno di adottare, saranno forniti dall'Istituto stesso.

Presso gli Uffici provinciali di censimento saranno costituiti depositi dei modelli anzidetti per eventuali integrazioni ai comuni.

Del movimento di tutti i modelli deve essere tenuta apposita contabilità centrale, a cura dell'Istituto centrale di statistica, e provinciale, a cura degli Uffici provinciali di censimento.

I modelli devono essere conservati con cura e devono essere utilizzati nel numero di copie strettamente necessario; quelli eventualmente eccedenti devono essere inviati dai comuni all'Ufficio provinciale di censimento e da questo messi a disposizione dell'Istituto centrale di statistica.

Art. 26

I Sindaci dei comuni devono provvedere alla pubblicazione di due manifesti, uno in data 20 ottobre 1951 per il censimento della popolazione e per l'indagine sulle abitazioni, e l'altro in data 30 ottobre 1951 per il censimento industriale e commerciale.

I manifesti saranno forniti dall'Istituto centrale di statistica in numero di esemplari adeguato rispettivamente alla ampiezza demografica e all'importanza economica di ciascun comune.

Art. 27

A cura dell'Istituto centrale di statistica saranno illustrate agli ispettori centrali, ai dirigenti degli Uffici provinciali di censimento, a quelli degli Uffici di censimento dei capoluoghi di provincia e agli ispettori provinciali le modalità di censimento, allo scopo di realizzare uniformità di interpretazione delle istruzioni diramate dall'Istituto stesso.

Analoghe illustrazioni saranno fatte, a cura dell'Ufficio provinciale di censimento, ai dirigenti degli Uffici comunali di censimento.

TITOLO V

DISTRIBUZIONE, COMPILAZIONE E RITIRO DEI MODELLI DI RILEVAZIONE

Art. 28

L'ufficiale di censimento, fornito della cartina topografica di sezione di cui all'art. 20 e dell'itinerario di sezione di cui all'art. 21, deve effettuare la distribuzione dei modelli di rilevazione seguendo l'ordine delle aree di circolazione e degli isolati, quale risulta nell'itinerario di sezione.

I fogli di famiglia e di convivenza devono essere consegnati in duplice esemplare al capo della famiglia o della convivenza o a chi ne fa le veci; i questionari del censimento industriale e commerciale devono essere invece consegnati in unico esemplare al titolare dell'unità economica, o a chi lo rappresenta.

La consegna dei fogli di famiglia agli agenti diplomatici e consolari di nazionalità straniera deve essere fatta, rispettivamente, a cura del Ministero degli affari esteri e della Prefettura.

Per le unità di rilevazione per le quali non sia stato possibile consegnare i relativi modelli, l'ufficiale di censimento deve compilare un apposito elenco, in cui siano indicate le ragioni della mancata consegna, da rimettere giornalmente all'Ufficio comunale di censimento. Questo provvederà ad effettuare gli accertamenti del caso e, occorrendo, a consegnare direttamente i modelli di rilevazione.

I fogli di famiglia e di convivenza devono essere consegnati a decorrere dal 25 ottobre 1951; i questionari del censimento industriale e commerciale, a decorrere dal 5 novembre 1951.

Art. 29

Durante il giro di distribuzione dei modelli di rilevazione, l'ufficiale di censimento deve compilare lo stato di sezione provvisorio, in cui deve prender nota delle unità di rilevazione e del giorno di consegna dei modelli stessi.

Le persone che ricevono i modelli di rilevazione sono tenute ad apporre la propria firma sullo stato di sezione provvisorio.

Lo stato di sezione provvisorio sarà completato, all'atto del ritiro dei modelli di rilevazione, con l'indicazione del giorno di ritiro.

Art. 30

La compilazione dei modelli di rilevazione deve essere eseguita, di norma, dal capo famiglia o convivenza, o da chi dispone delle abitazioni se queste non sono occupate, o dal titolare dell'unità economica, o da chi ne fa le veci o li rappresenta.

Le notizie da indicare sui fogli di famiglia e di convivenza devono riferirsi alla mezzanotte tra il 3 e il 4 novembre 1951; le notizie e i dati da indicare sui questionari del censimento industriale e commerciale devono riferirsi, secondo la loro diversa natura, al giorno 5 novembre 1951 ovvero all'anno solare 1950.

I fogli di famiglia e di convivenza devono essere compilati nella giornata del 4 novembre 1951; i questionari del censimento industriale e commerciale, entro sette giorni da quello in cui sono stati consegnati agli interessati, e comunque non prima del 5 novembre.

I fogli delle famiglie interamente e temporaneamente assenti dal comune devono essere compilati dall'Ufficio comunale di censimento l'ultimo giorno utile per il ritiro dei fogli, in base alle notizie risultanti dal registro della popolazione stabile e a precise informazioni assunte; tali fogli devono essere firmati dal Sindaco o da un assessore appositamente delegato.

Art. 31

Il ritiro dei modelli di rilevazione deve essere effettuato dall'ufficiale di censimento secondo lo stesso ordine seguito nella loro distribuzione.

I fogli di famiglia e di convivenza devono essere ritirati a decorrere dal 5 novembre 1951; i questionari del censimento industriale e commerciale, dal giorno successivo a quello dell'ultimazione della consegna.

Il Ministero degli affari esteri e le Prefetture provvederanno a ritirare, il giorno 6 novembre 1951, i fogli di famiglia, rispettivamente, degli agenti diplomatici e degli agenti consolari di nazionalità straniera, che devono essere immediatamente trasmessi al Sindaco del comune in cui essi abitano.

Art. 32

Nei comuni in cui le unità di rilevazione del censimento industriale e commerciale non siano superiori a cento, è data facoltà agli Uffici comunali di censimento di fare eseguire la consegna e il ritiro dei questionari dagli stessi ufficiali di censimento della popolazione, secondo le modalità stabilite dall'Istituto centrale di statistica.

Art. 33

All'atto del ritiro dei modelli di rilevazione, l'ufficiale di censimento deve accertarsi che essi siano stati compilati in modo leggibile, riempiti in tutte le loro parti e sottoscritti dall'interessato e che le notizie in essi indicate risultino attendibili.

Nel caso in cui l'interessato non sia stato in grado di compilare i modelli di rilevazione, la compilazione di essi deve essere effettuata dall'ufficiale di censimento, cui l'interessato deve fornire le notizie occorrenti.

Art. 34

Se la persona che ne ha l'obbligo si rifiuta di compilare i modelli di rilevazione ovvero di fornire le notizie necessarie per la compilazione, integrazione o rettifica di essi, l'ufficiale di censimento redige verbale di contravvenzione e lo consegna all'Ufficio comunale di censimento per le pratiche ulteriori.

Art. 35

Gli ufficiali di censimento devono consegnare giorno per giorno, all'Ufficio comunale di censimento, tutti i modelli di rilevazione ritirati.

Essi devono altresì compilare l'elenco delle unità di rilevazione per le quali non fu possibile procedere al ritiro dei relativi modelli, indicandone le ragioni. Sulla base di tali segnalazioni, gli Uffici comunali di censimento provvedono agli accertamenti del caso e al ritiro dei modelli di cui trattasi.

Art. 36

Le convivenze militari dipendenti dal Ministero della difesa saranno censite a cura del Ministero stesso, secondo le particolari norme che saranno concordate con l'Istituto centrale di statistica.

Art. 37

Il censimento delle persone imbarcate su navi mercantili italiane e straniere sarà eseguito a mezzo delle capitanerie di porto.

Art. 38

Il censimento delle persone che alla mezzanotte tra il 3 e il 4 novembre si trovino a bordo di natanti non contemplati nell'articolo precedente, e che nella giornata del 4 novembre non ritornino presso le rispettive famiglie, sarà eseguito dai comuni, nella notte tra il 3 e il 4 novembre, a mezzo di appositi ufficiali di censimento.

Art. 39

Il censimento dei senzatetto sarà eseguito dagli Uffici comunali di censimento, nella notte tra il 3 e il 4 novembre, a mezzo di appositi ufficiali di censimento.

Art. 40

L'Istituto centrale di statistica può consentire che i questionari compilati di determinate unità del censimento industriale e commerciale siano spediti dall'interessato all'Istituto stesso, per mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno che deve essere presentata in visione all'Ufficio comunale di censimento perchè ne sia presa nota sullo stato di sezione provvisorio.

Art. 41

L'Istituto centrale di statistica, per particolari necessità, può provvedere direttamente, ovvero per tramite di altri enti od organi di rilevazione, al censimento di determinate unità demografiche o economiche.

TITOLO VI

REVISIONE DEI MODELLI DI RILEVAZIONE E OPERAZIONI FINALI

Art. 42

L'Ufficio comunale di censimento deve accertare che non siano sfuggite al censimento unità di rilevazione e che i modelli siano regolarmente compilati, provvedendo, al caso, al censimento delle unità sfuggite e al completamento e rettifica dei modelli di rilevazione irregolari, in presenza e con il concorso degli interessati.

Art. 43

L'Ufficio comunale di censimento deve giornalmente totalizzare, sezione per sezione:

a) per il censimento della popolazione e per la rilevazione delle abitazioni, il numero dei fogli di famiglia e di convivenza e quello delle persone residenti nel comune, nonchè il numero delle abitazioni e quello dei vani utili;

b) per il censimento industriale e commerciale, il numero dei questionari compilati per ciascun modello.

I dati di cui sopra devono essere riportati in appositi computi giornalieri di sezione e quindi riepilogati.

I dati complessivi, risultanti dai riepiloghi, devono essere comunicati all'Istituto centrale di statistica, a mezzo telegramma.

Art. 44

Dopo che i modelli di rilevazione siano stati sottoposti ad una più approfondita revisione in conformità delle istruzioni diramate dall'Istituto centrale di statistica, l'Ufficio comunale di censimento deve provvedere:

a) per il censimento della popolazione e per la rilevazione delle abitazioni, alla compilazione di stati di sezione definitivi, in duplice esemplare, e di prospetti riassuntivi, in triplice esemplare;

b) per il censimento industriale e commerciale, alla compilazione di elenchi definitivi di ciascuna categoria di attività economica, in triplice esemplare, e di una tavola riepilogativa, in quadruplica esemplare.

Una copia dei prospetti riassuntivi e della tavola riepilogativa deve essere spedita, per raccomandata, all'Istituto centrale di statistica; una copia degli elenchi definitivi e della tavola riepilogativa deve essere spedita, per raccomandata, all'Ufficio provinciale di censimento.

Art. 45

Il materiale di censimento (costituito degli stati di sezione provvisori; di un esemplare degli stati di sezione definitivi, dei prospetti riassuntivi, degli elenchi definitivi e della tavola riepilogativa; di un esemplare dei fogli di famiglia e di convivenza; dei questionari del censimento industriale e commerciale) debitamente confezionato in pacchi e casse, deve essere spedito all'Ufficio provinciale di censimento, il quale provvederà, a sua volta, ad inoltrarlo all'Istituto centrale di statistica, in unica spedizione per tutti i comuni della provincia.

Gli ispettori provinciali di censimento devono accertare che il materiale di ciascun comune sia completo e regolarmente ripartito e confezionato.

TITOLO VII

REVISIONE DEL REGISTRO DI POPOLAZIONE E DELL'ANAGRAFE DELLE DITTE

Art. 46

I comuni devono effettuare la revisione del registro di popolazione servendosi dell'esemplare dei fogli di famiglia e di convivenza da essi trattenuto.

Le istruzioni per la revisione anzidetta saranno impartite dall'Istituto centrale di statistica, d'intesa con il Ministero dell'interno.

Art. 47

Gli Uffici provinciali dell'industria e del commercio devono effettuare la revisione dell'anagrafe delle ditte servendosi degli elenchi definitivi di ciascuna categoria di attività economica, trasmessi dai comuni all'Ufficio provinciale di censimento.

Le istruzioni per la revisione anzidetta saranno impartite dall'Istituto centrale di statistica, d'intesa col Ministero dell'industria e del commercio.

Art. 48

Qualora nel corso della revisione di cui agli articoli 46 e 47, risultassero unità sfuggite al censimento, il comune deve provvedere immediatamente a rilevare le famiglie e convivenze non censite, nonché, in seguito a segnalazione dell'Ufficio provinciale dell'industria e del commercio, le unità di attività economiche non censite.

I modelli di rilevazione compilati per le unità in questione devono essere immediatamente trasmessi all'Istituto centrale di statistica, in piego raccomandato.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 49

L'Istituto centrale di statistica deve stabilire i calendari delle operazioni dei censimenti, in cui devono risultare le date di esecuzione delle varie operazioni dei censimenti stessi, che devono essere rigorosamente osservate dagli organi interessati.

Art. 50

Le persone di cui al 1° comma dell'art. 30 alle quali non fossero stati consegnati, dall'ufficiale di censimento, i prescritti modelli di rilevazione, hanno l'obbligo di farseli consegnare dall'Ufficio comunale di censimento, entro i tre giorni successivi a quello ultimo stabilito per la consegna dei modelli stessi.

I modelli di rilevazione non ritirati dall'ufficiale di censimento devono essere restituiti, debitamente compilati, allo Ufficio comunale di censimento, entro i tre giorni successivi a quello ultimo stabilito per il ritiro dei questionari.

Art. 51

Per le infrazioni all'art. 10 della legge, concernente il segreto d'ufficio, si applicano le sanzioni previste dall'art. 19 del R.D.L. 27 maggio 1929, n. 1285 (convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238), con le modifiche di cui all'art. 7, secondo comma, del decreto legislativo 21 ottobre 1947, n. 1250.

Art. 52

Una copia dei verbali di contravvenzione per infrazioni alle disposizioni degli articoli 9 e 10 della legge deve essere trasmessa all'Istituto centrale di statistica contemporaneamente all'invio degli stessi alla competente autorità giudiziaria.

Art. 53

Gli enti e gli organi che usufruiscono della franchigia postale e del trasporto gratuito del materiale di censimento, devono osservare le istruzioni particolari impartite dai competenti ministeri.

Art. 54

Una parte, non inferiore al decimo, del compenso dovuto agli ufficiali di censimento sarà trattenuta dall'Ufficio comunale di censimento, per essere corrisposta dopo che siano stati riveduti i modelli di rilevazione e sia stata accertata la loro regolare compilazione.

Qualora l'Ufficio comunale di censimento riscontrasse omissioni nel ritiro dei modelli o irregolarità nella compilazione, potrà trattenere, a titolo di multa, tutta o parte della somma anzidetta.

Art. 55

Ai comuni nei quali le operazioni di censimento si siano svolte con particolare regolarità, tempestività e precisione sarà rilasciato un Diploma d'onore, da assegnarsi dal Presidente del Consiglio dei Ministri su designazione dell'Istituto centrale di statistica.

A tutti coloro che si siano distinti in attività e zelo ai fini della buona riuscita dei censimenti sarà rilasciato, dall'Istituto centrale di statistica, un diploma di benemerenzza speciale o di benemerenzza.

Art. 56

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 settembre 1951

Firmato: LUIGI EINAUDI

C. Firmato: PICCONI - SCELBA - VANONI - CAMPILLI

LEGGE 2 agosto 1952, n. 1085.

Modificazioni alla legge sui censimenti del 2 aprile 1951, n. 291.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Al secondo comma dell'art. 6 della legge 2 aprile 1951, n. 291, è aggiunto il seguente periodo:

« I fondi occorrenti sono assegnati all'Istituto centrale di statistica, che ne renderà conto con apposita gestione ».

Art. 2

All'art. 11 della legge 2 aprile 1951, n. 291, è aggiunto il seguente comma:

« Le disposizioni di cui al comma precedente valgono anche per il movimento di corrispondenza e degli stampati tra gli organi locali predetti ».

Art. 3

Il primo comma dell'art. 13 della legge 2 aprile 1951, n. 291, è modificato come segue:

« Per le esigenze inerenti alla esecuzione dei censimenti di cui all'art. 1 della presente legge e per la durata dei relativi lavori, l'Istituto centrale di statistica potrà avvalersi della opera dei dipendenti di ruolo e non di ruolo di altre Amministrazioni pubbliche, da distaccare presso l'Istituto stesso con provvedimenti del Presidente del Consiglio dei Ministri, di intesa con il Ministro per il tesoro e con gli altri Ministri interessati e in particolare:

a) dell'opera di personale insegnante di ruolo da comandare presso l'Istituto con provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri, di intesa col Ministro per il tesoro e col Ministro per la pubblica istruzione;

b) dell'opera di personale dell'Alto Commissariato della alimentazione e delle sezioni provinciali dell'alimentazione e degli enti economici dallo stesso dipendenti, da comandare presso l'Istituto con provvedimento del Presidente del Consiglio, di intesa col Ministro per il tesoro e col Ministro per l'agricoltura e foreste;

c) dell'opera di dipendenti da enti pubblici nazionali e locali che, col consenso delle rispettive Amministrazioni, chiedono di essere temporaneamente distaccati presso l'Istituto centrale di statistica e vi siano destinati con provvedimento del Presidente del Consiglio, di intesa col Ministro per il lavoro;

d) dell'opera di personale dell'Amministrazione dello Stato o di altri enti pubblici che, liberi da impegni di ufficio, nelle ore pomeridiane e senza pregiudizio della normale attività per i servizi di istituto della propria amministrazione, chiedono di rendere prestazione straordinaria, giornaliera, fino a cento ore al mese, in ragione di quattro ore giornaliera.

Al personale di cui alle lettere c) e d) si ricorrerà soltanto ove non sia sufficiente l'apporto del personale previsto dalle lettere precedenti.

Per le esigenze inerenti alle operazioni tecniche, ed in particolare per il servizio meccanografico, l'Istituto centrale di statistica potrà assumere personale avventizio diurnista, con le modalità previste dal regolamento interno dell'Istituto, e con il trattamento economico previsto dal regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni. Tale personale non potrà eccedere le 150 unità.

Art. 4

Al personale comandato presso l'Istituto centrale di statistica, ai sensi della presente legge, sarà corrisposta, in aggiunta al trattamento organico, al compenso per lavoro straordinario ed ai premi eccezionali, previsti dalle norme in vigore, una

indennità di comando, graduata secondo i gradi del personale, da determinarsi con decreto del Presidente del Consiglio, di concerto col Ministro per il tesoro.

Art. 5

La spesa globale per l'esecuzione del censimento generale della popolazione, di cui al primo comma dell'art. 16 della legge 2 aprile 1951, n. 291, è elevata da 2720 milioni a 3000 milioni di lire.

Alla maggiore spesa di 280 milioni di lire sarà provveduto con parte delle maggiori entrate recate dal secondo provvedimento di variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1951-52.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 agosto 1952

EINAUDI

DE GASPERI - PELLA

Visto il Guardasigilli, ZOLI

DECRETO del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 agosto 1952.

Determinazione dell'indennità prevista dall'art. 4 della legge 2 agosto 1952, n. 1085, per il comando di personale presso l'Istituto centrale di statistica per i lavori relativi ai censimenti.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

di concerto con

IL MINISTERO PER IL TESORO

Vista la legge 2 aprile 1951, n. 291, recante provvedimenti per la esecuzione ed il finanziamento del IX Censimento generale della popolazione ed il III Censimento generale dell'industria e del commercio;

Vista la legge 2 agosto 1952, n. 1085, con la quale sono state apportate modificazioni alla menzionata legge 1951, n. 291;

Decretò:

Art. 1

L'indennità di comando, prevista dall'art. 4 della legge 2 agosto 1952, n. 1085, a favore del personale comandato, ai sensi di detta legge e di quella 2 aprile 1951, n. 291, presso l'Istituto centrale di statistica per l'esecuzione dei lavori relativi al IX Censimento generale della popolazione ed al III Censimento generale dell'industria e del commercio, è determinata come segue:

a) Personale di ruolo:

Grado IX e superiori	L.	16.000	mensili
Grado X e XI	»	14.000	»
Grado XII e XIII	»	13.000	»
Commessi	»	9.000	»
Uscieri	»	7.000	»

b) Personale non di ruolo:

Avventizi di 1ª categoria	L.	13.000	mensili
Avventizi di 2ª categoria	»	11.000	»
Avventizi di 3ª categoria	»	9.000	»
Avventizi di 4ª categoria	»	6.000	»

Art. 2

Le misure fissate nel precedente articolo si applicano altresì al personale dipendente da enti pubblici nazionali e locali, comandato presso l'Istituto centrale di statistica a norma dell'art. 3, primo comma, lettera c) della legge 2 agosto 1952, n. 1085, secondo la parificazione del personale stesso al grado gerarchico o alla categoria del personale civile non di ruolo statale già effettuata in applicazione dell'art. 14 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722. Qualora detta parificazione ancora non fosse stata effettuata la parificazione stessa sarà, per intanto, determinata ai fini suindicati, mediante decreto da emanare dal Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro che esercita la vigilanza sull'ente al quale appartiene il personale comandato e con il Ministro per il tesoro.

Art. 3

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Sella di Valsugana, 30 agosto 1952

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DE GASPERI

p. IL MINISTRO PER IL TESORO
AVANZINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 ottobre 1952
Registro n. 69 Presidenza, foglio n. 112 - FERRARI

LEGGE 22 novembre 1954 n. 1106.

Comando di insegnanti presso l'Istituto centrale di statistica.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Il comando di cui all'art. 3, della lettera a), della legge 2 agosto 1952, n. 1085, può essere concesso anche a personale insegnante del ruolo speciale transitorio, che abbia compiuto il periodo di prova.

Art. 2

Possono essere utilizzati, per la durata dell'anno scolastico, presso l'Istituto centrale di statistica per esigenze inerenti alla esecuzione del censimento di cui all'art. 1 della legge 2 aprile 1951, n. 291, con le modalità previste all'art. 3, lettera a), della legge 2 agosto 1952, n. 1085, anche i maestri elementari non di ruolo, i quali, come incaricati, abbiano prestato servizio, con il rilascio della qualifica, nell'anno scolastico precedente alla utilizzazione presso l'Istituto centrale di statistica, nonchè per altri due anni scolastici anche non consecutivi, e che, in base al posto occupato nelle graduatorie per il conferimento degli incarichi di insegnamento nelle scuole elementari per l'anno scolastico in cui si dà luogo alla utilizzazione presso l'Istituto centrale di statistica, abbiano già avuto e accettato l'incarico di insegnamento.

L'utilizzazione dei maestri elementari, di cui al comma precedente, sarà mantenuta per l'anno scolastico, sempre che i maestri stessi continuino a conservare il titolo all'incarico: di conseguenza con la revoca e con la cessazione dell'incarico di insegnamento, a norma delle disposizioni in materia avrà senz'altro termine l'utilizzazione presso l'Istituto centrale di statistica.


La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 novembre 1954.

EINAUDI

SCELBA - GAVA - ERMINI

Visto, *il Guardasigilli* DE PIETRO



ALLEGATO 2

MODELLI DI RILEVAZIONE E AUSILIARI

ELENCO DEI MODELLI

Guida per la compilazione dei questionari		Pag. 189
Mod. CIC-1 — Questionario generale di ditta		» 195
» CIC-2 — Questionario generale di unità locale		» 197
» CIC-3 — Questionario per il commercio ambulante		» 201
» CIC-4 — Questionario di produzione :		
» CIC-4/A — Prodotti della estrazione e/o del trattamento dei minerali		» 202
» CIC-4/B — Prodotti delle cave e delle saline		» 204
» CIC-4/C — Prodotti delle industrie alimentari e affini		» 206
» CIC-4/D — Prodotti delle industrie delle pelli e del cuoio		» 209
» CIC-4/E — Prodotti delle industrie tessili		» 211
» CIC-4/F — Prodotti delle industrie del vestiario, abbigliamento, arredamento e affini		» 215
» CIC-4/G — Prodotti delle industrie del legno		» 218
» CIC-4/H — Prodotti delle industrie della carta e della cartotecnica		» 220
» CIC-4/I — Prodotti delle industrie metallurgiche		» 222
» CIC-4/L — Prodotti delle industrie meccaniche		» 226
» CIC-4/M — Prodotti delle industrie della trasformazione dei minerali non metalliferi		» 234
» CIC-4/N — Prodotti delle industrie chimiche e affini		» 236
» CIC-4/O — Prodotti della industria della gomma elastica		» 248
» CIC-4/P — Prodotti delle industrie manifatturiere varie		» 250
» CIC-4/Q — Produzione di energia elettrica		» 252
» CP - 5 — Carta di autorizzazione		» 253
» CP - 6 — Itinerario di sezione		» 253
» CIC-5 — Stato di sezione provvisorio		» 254
» CIC-6 — Computo giornaliero dei questionari ritirati nel gruppo CIC		» 255
» CIC-7 — Prospetto riepilogativo dei computi giornalieri		» 256
» CIC-8 — Elenco dei questionari di censimento		» 257
» CIC-9 — Prospetto riassuntivo		» 258
» CIC-10 — Avviso di spedizione stampati		» 260
» CIC-11 — Distinta degli stampati in bianco non utilizzati che si restituiscono		» 262
» CIC-12 — Distinta contabile dei quantitativi degli stampati inviati ai comuni		» 263
» CIC-101 — Etichetta per pacchi		» 264
» CIC-102 — Richiesta o scarico di materiale al magazzino		» 264
» CIC-103 — Registro generale di magazzino		» 265
» CIC-104 — Registro del movimento dei pacchi		» 266
» CIC-105 — Computo individuale dei modelli lavorati		» 267
» CIC-106 — Rapporto di produzione		» 267
Modulo di codificazione CIC-1		» 268
» di codificazione CIC-2		» 269
Tabella di codificazione CIC-1		» 270
Tabella di codificazione CIC-2		» 271



ISTITUTO
CENTRALE
DI STATISTICA

5 NOVEMBRE 1951

III CENSIMENTO GENERALE DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Per l'esatta e completa compilazione dei questionari del censimento industriale e commerciale è sufficiente leggere attentamente le avvertenze riportate nella prima pagina dei questionari stessi e quelle che accompagnano i vari quesiti in essi contenuti.

Ad agevolare ancor più il compito particolarmente delicato richiesto alle persone tenute alla compilazione dei questionari si riportano nella presente Guida alcune avvertenze supplementari che possono specialmente interessare la generalità dei compilatori.

GUIDA

PER LA COMPILAZIONE DEI QUESTIONARI

Questionari che si è tenuti a compilare

Ogni titolare, gerente o legale rappresentante di una ditta che esplica una o più attività economiche comprese nei rami e classi elencati alla pag. 5 della presente "Guida", è tenuto a compilare:

- un questionario generale di ditta (modello CIC-1);
- uno o più questionari generali di unità locale (modello CIC-2) e cioè tanti quante sono le unità locali gestite dalla ditta.

Che cosa deve intendersi per ditta e per unità locale è detto più avanti.

I titolari, gerenti o legali rappresentanti di aziende industriali e artigiane debbono inoltre compilare:

- uno o più questionari di produzione (modello CIC-4) secondo i generi di prodotti fabbricati dall'azienda.

Breve descrizione degli scopi del censimento

Per opportuno orientamento di coloro che sono tenuti alla compilazione dei suddetti questionari, si indicano qui di seguito gli scopi generali del censimento.

Il censimento si propone:

- di raccogliere notizie sul numero delle ditte esistenti in Italia, sulla loro struttura organizzativa e sul numero complessivo degli addetti, alla data del censimento;
- di fornire il quadro esatto e completo di tutte le unità locali esistenti in Italia con la specificazione del genere di attività che vi si svolge, del personale addetto, dei salari pagati e di altre notizie relative alla forza motrice installata ed ai mezzi di trasporto in dotazione;
- di raccogliere per tutti e soli i prodotti elencati nei questionari di produzione le quantità complessivamente fabbricate in Italia, da tutte le unità locali interessate, nel corso dell'intero anno 1950.

Per raggiungere questi scopi del censimento è necessario che tutti coloro che ne hanno l'obbligo rispondano nel modo più esatto e completo a tutti i quesiti contenuti nei vari questionari, attenendosi scrupolosamente alle avvertenze riportate nei questionari stessi ed ai chiarimenti ulteriori che vengono forniti nella presente Guida.

Che cosa si deve intendere per "ditta", e per "unità locale",

Che cosa si deve intendere per ditta

Ai fini del censimento per "ditta", si deve intendere il complesso dell'organizzazione produttiva, commerciale, ecc. che fa capo ad un imprenditore che ne sopporta i rischi.

L'imprenditore può essere sia una persona fisica, nel caso di ditta individuale, sia una persona giuridica, nel caso di società legalmente costituita, sia un insieme

di persone associate nel caso di società di fatto.

Che cosa si deve intendere, di norma, per unità locale

Per "unità locale" deve intendersi, come suggerisce la parola, il luogo di lavoro dove la ditta svolge materialmente la propria attività.

L'unità locale prende varie denominazioni secondo il genere di attività che vi si svolge.

Nell'industria le denominazioni più frequenti dell'unità locale sono quelle di "stabilimento", ovvero di "officina"; nell'artigianato viene talvolta usata la denominazione di "bottega artigiana"; nel commercio quella di "negozio", ecc.

Nella maggior parte delle ditte il titolare o gerente esplica le sue funzioni in locali situati nello stesso stabilimento, negozio, ecc. e talvolta, come si verifica per le piccole aziende non esistono neppure locali esclusivamente destinati ad uffici della ditta.

Le medie e grandi aziende dispongono invece frequentemente di appositi locali per gli uffici direttivi e amministrativi della ditta che possono essere situati: a) nello stesso edificio dello stabilimento, negozio, ecc.; b) in edifici distinti, pur nello stesso comune, ma spesso situati anche in comune diverso da quello in cui è situato o sono situati gli stabilimenti, negozi, ecc. gestiti.

Quando la sede e altri uffici amministrativi della ditta sono situati in edifici distinti e lontani da uno stabilimento, negozio, ecc., non possono aversi dubbi che debba essere compilato un distinto questionario di unità locale

Qualche dubbio può sorgere nel caso contemplato al punto a) in cui la sede della ditta è posta nello stesso edificio di uno stabilimento oppure in un edificio adiacente a questo anche se separato da una strada.

Se la sede è situata nel corpo dell'edificio dello stabilimento, negozio, ecc., essa non deve essere di norma considerata come una unità locale distinta dallo stabilimento, negozio, ecc., a meno che i servizi e il personale della sede ed uffici in questione non siano completamente indipendenti da quelli dello stabilimento, negozio, ecc. Se ciò si verifica devono essere compilati distinti questionari di unità locale, uno per lo stabilimento o negozio ecc. ed uno per la sede.

Se invece la sede ed altri uffici amministrativi sono situati in edifici adiacenti ma esterni all'area dello stabilimento, negozio, ecc., e da questo separati anche da strade, la sede e gli uffici predetti devono essere di norma considerati come unità locali distinte dallo stabilimento.

Nel caso però che trattisi di uffici amministrativi esclusivamente o principalmente adibiti al servizio dello stabilimento, negozio, ecc. essi devono essere considerati come facenti parte dello stabilimento, negozio, ecc., anche se materialmente distaccati da tale unità locale.

Per decidere perciò se la sede della ditta ed altri uffici amministrativi facciano o meno parte dell'unità locale di esercizio (stabilimento, negozio, ecc.) occorre considerare non solo la separazione materiale dei locali ma anche il legame esistente tra l'attività che si svolge in tali locali e quelli dello stabilimento, negozio, ecc.

Se effettivamente si tratta di "dipendenza", dello stabilimento negozio, ecc. le dipendenze in questione vanno considerate come facenti parte dell'unità locale principale.

La stessa cosa è da dirsi nel caso che non si tratti di uffici amministrativi, ma di magazzini di deposito ed altri locali sussidiari adibiti ad uso dello stabilimento, negozio, ecc.

Casi speciali di unità locale

La suddetta definizione di unità locale è facilmente applicabile nella maggior parte dei casi che interessano i censiti che esplicano attività comprese nei rami delle industrie estrattive, delle industrie manifatturiere, del commercio, del credito ed assicurazioni e dei servizi vari.

Per le attività edilizie e per quelle dei trasporti e delle comunicazioni, le suddette norme non sempre sono facilmente applicabili e perciò dovranno essere tenute presenti le seguenti particolari istruzioni

Nell'industria edilizia, l'unità locale corrispondente a quella più sopra denominata "stabilimento", dovrebbe essere il "cantiere". Data però la mobilità di questi che come si sa vengono frequentemente spostati da un punto all'altro di uno stesso comune o di comuni differenti secondo le necessità dei lavori talvolta anche di piccola mole, ai fini del censimento si deve considerare come una unità locale non il singolo cantiere ma il complesso dei cantieri, dipendenti da una stessa ditta, impiantati in un comune.

Se in un comune alla data del censimento funzionano più cantieri di una stessa ditta, per tutti questi cantieri deve essere perciò compilato un unico questionario di unità locale nel quale saranno riportate le notizie relative a tutti i predetti cantieri.

I dati richiesti per l'anno 1950 dovranno riferirsi al complesso dei cantieri che funzionavano nel comune durante l'anno in questione e perciò anche di quelli eventualmente chiusi alla data di censimento.

E' evidente che se la ditta ha una sede ed altri uffici amministrativi situati in appositi locali, la sede e tali uffici costituiscono unità locali distinte dai cantieri predetti e quindi deve essere compilato il relativo questionario di unità locale.

Analogamente per le imprese di trasporto e di comunicazione, come unità locale assimilabile allo stabilimento deve essere considerato l'insieme degli impianti e dei servizi destinati all'esercizio della o delle specifiche attività, gestiti da una stessa ditta in uno stesso comune. Nel caso peraltro che trattisi di esercizi di natura differente con separate gestioni amministrative, dovranno essere compilati distinti questionari di unità locale.

Si intende che se la sede ed altri uffici amministrativi della ditta sono situati in appositi edifici o comunque in locali esterni al complesso dei predetti servizi, la sede e gli uffici in questione debbono essere considerati come unità locali distinte dalle precedenti.

Risoluzione di casi dubbi

Come norma generale si deve tenere presente che per lo scopo che il censimento si propone di conseguire, ogni unità locale deve essere una entità nettamente individuabile su una ideale mappa catastale, ed all'interno della quale si esplicano attività tra loro strettamente connesse da esigenze funzionali e perciò non suscettibili di separazione senza pregiudizio per l'efficiente funzionamento della unità stessa.

A questa "regola topografica", di individuazione delle unità locali fa eccezione il caso, frequentemente riscontrabile nelle classi dell'attività commerciale relativa ai pubblici esercizi, che in uno stesso locale vengano esplicate attività differenti da differenti gestori o titolari. Esempio tipico è quello dei ristoranti, bar, ecc. nei quali oltre all'esercizio di tali attività possono aversi rivendite di tabacchi gestite da titolari di licenza diversi da quelli che gestiscono il pubblico esercizio.

In questi e negli analoghi casi i gestori di tali differenti attività debbono compilare il questionario di unità locale (e, s'intende, anche quello di ditta), ognuno per proprio conto e per la parte che li riguarda.

Avvertenze speciali per la compilazione del questionario generale di ditta

Tale questionario deve essere compilato da tutte le ditte anche se gestiscono una sola unità locale cui sia annessa la sede della ditta ed ogni altro eventuale ufficio amministrativo.

In tal caso nella sezione C del questionario, sotto il punto B) deve essere semplicemente indicata l'unità locale, segnando nell'ultima colonna il numero complessivo degli addetti che, come avvertito nel questionario stesso, deve coincidere col totale che risulta nell'apposito prospetto del questionario di unità locale.

Le ditte che invece hanno la sede distinta dallo stabilimento, negozio, ecc. devono trascrivere nelle apposite righe distintamente le notizie relative alla sede ed alle altre unità locali.

La compilazione del questionario generale di ditta deve essere fatta dal titolare o legale rappresentante di questa e quindi tale questionario deve essere ricevuto (ed al caso chiesto) e restituito compilato nel comune dov'è ha sede la ditta.

Avvertenze speciali per la compilazione del questionario di unità locale

Devono essere compilati tanti questionari quante sono le unità locali gestite dalla ditta.

Se la sede della ditta è distinta dalle altre unità locali dovrà essere perciò compilato un questionario per la sede a cura del titolare della ditta o dal legale rappresentante di questa e uno o più questionari per le varie unità locali diverse dalla sede.

Questi ultimi questionari devono essere di norma compilati nel comune, o nei comuni dove hanno sede le unità in questione a cura del dirigente di ciascuna unità locale e devono essere ricevuti (ed al caso chiesti) e restituiti compilati nel comune o nei comuni dove sono situate le unità cui si riferiscono.

Circa le notizie da fornire nel questionario di cui trattasi, si richiama la particolare attenzione su quelle relative agli addetti, ai salari ed alla forza motrice.

Gli addetti devono essere accuratamente suddivisi nelle categorie contemplate nel questionario, le quali sono stabilite tenendo essenzialmente conto delle classificazioni adottate agli effetti sindacali.

Nei casi in cui i contratti di lavoro prevedono classificazioni non esattamente conformi a quelle contemplate nel questionario la ripartizione del personale nelle varie categorie deve essere fatta mediante equiparazione delle qualifiche vigenti nell'unità locale con quelle del questionario tenendo presente la natura e la qualità delle funzioni esplicitate dal personale.

Circa l'ammontare delle spese per il personale si faccia attenzione ad imputare le spese esattamente ai gruppi di voci contemplate nel questionario stesso.

Le spese per retribuzioni in natura devono essere limitate a quelle contemplate esplicitamente nei contratti di lavoro e devono essere calcolate secondo le norme fissate nei contratti stessi.

Quanto ai dati sulla potenza installata, occorre mettere la massima cura a che questa sia indicata nelle unità di misura indicate nel questionario e cioè: in cavalli vapore (HP) per i motori primari, ed in Kilowatt (kW) per i motori elettrici.

Se la potenza di alcuni motori primari fosse indicata nella targa in kW occorre perciò trasformare il relativo numero in HP usando il coefficiente indicato nel questionario.

Viceversa se per alcuni motori elettrici la potenza fosse indicata in HP occorre trasformare il relativo numero in kW mediante l'apposito coefficiente di trasformazione.

SI CONSIDERI QUALE GRAVE ALTERAZIONE DI DATI DELLA POTENZA INSTALLATA IN ITALIA RISULTEREBBE SE PER TRASCURATEZZA NON FOSSERO OSSERVATE LE PREDETTE NORME.

Per le notizie relative ai mezzi di trasporto in dotazione, si richiama la particolare attenzione sulle avvertenze riportate nella corrispondente sezione del questionario.

Avvertenze speciali per la compilazione dei questionari di produzione

Come è stato già detto, i questionari di produzione servono a raccogliere i dati completi sulla produzione nazionale dei prodotti elencati nei questionari stessi.

Ogni unità locale nella quale nel 1950 sia stata effettuata anche in minima quantità la produzione di uno o più prodotti contemplati nei questionari suddetti, deve perciò indicare tale produzione.

Le unità locali appartenenti alle classi di produzione indicate nei sottotitoli del questionario le quali, per qualsiasi ragione, non avessero fabbricato nel 1950 alcuno dei prodotti elencati, devono compilare ugualmente il questionario apponendo la seguente indicazione:

"NEL 1950 NON SONO STATI FABBRICATI PRODOTTI ELENCATI NEL PRESENTE QUESTIONARIO ..."

È desiderabile che venga specificato se ciò è avvenuto perchè nell'unità censita si effettuano produzioni particolari non contemplate nei questionari, ovvero perchè l'unità locale è stata inattiva, ovvero infine perchè essa ha iniziato l'attività posteriormente al 1950.

Anche nella indicazione delle quantità prodotte occorre fare attenzione a che le quantità stesse vengano riferite alle unità di misura indicate a stampa nei questionari e cioè: Tonnellate, Quintali, Numero, ecc., secondo i casi.

Altre avvertenze

In caso di dubbio sulla corretta interpretazione dei quesiti contemplati nei questionari, i censiti devono rivolgersi agli Uffici comunali di censimento ovvero agli ufficiali stessi di censimento, che hanno il compito di consegnare e ritirare i questionari e di accertarsi della loro esatta e completa compilazione.

Gli Uffici comunali di censimento sono i soli organi autorizzati all'interpretazione delle norme impartite dall'Istituto Centrale di Statistica, al quale essi devono rivolgersi nel caso che non siano in grado di risolvere eventuali quesiti posti dai censiti.

SI RICORDA CHE GLI ADDETTI AGLI UFFICI PREDETTI E TUTTE LE PERSONE INCARICATE DI SVOLGERE LAVORI INERENTI AL CENSIMENTO, SONO SOGGETTI A RIGOROSO SEGRETO D'UFFICIO E NON POSSONO, PER QUALSIASI RAGIONE, COMUNICARE A TERZI, NEPPURE VERBALMENTE, DATI E NOTIZIE CONTENUTI NEI QUESTIONARI COMPILATI DAI CENSITI.

I censiti che lo desiderano possono richiedere l'assistenza tecnica degli ufficiali di censimento per la compilazione dei questionari che li riguardano.

In tal caso è necessario che gli ufficiali di censimento siano tempestivamente avvertiti affinché possano prestare tale opera senza intralcio alle operazioni di ritiro dei questionari che debbono avere termine esattamente alla data prefissata.

ESTRATTO DELLA CLASSIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE

RAMI, CLASSI E SOTTOCLASSI DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELLE ATTIVITÀ AFFINI SOGGETTI AL CENSIMENTO

Ramo III — Industrie estrattive

Classe 6 - Estrazione di minerali metalliferi

Classe 7 - Estrazione di minerali non metalliferi

Sottoclasse 7.A - Estrazione di combustibili fossili

Sottoclasse 7.B - Estrazione di marmo, di pietre e di materiali da costruzioni

Sottoclasse 7.C - Estrazione di altri minerali non metalliferi

Ramo IV — Industrie manifatturiere

Classe 8 - Industrie alimentari e affini

Sottoclasse 8.A - Industrie delle derrate alimentari e affini

Sottoclasse 8.B - Industrie delle bevande e affini

Sottoclasse 8.C - Industria del tabacco

Classe 9 - Industrie delle pelli e del cuoio

Classe 10 - Industrie tessili

Sottoclasse 10.A - Industria della seta

Sottoclasse 10.B - Industria del cotone

Sottoclasse 10.C - Industria della lana

Sottoclasse 10.D - Industria delle fibre tessili artificiali (cellulosiche) e sintetiche

Sottoclasse 10.E - Industrie della canapa, del lino, della iuta e simili

Sottoclasse 10.F - Industrie tessili varie non altrove classificate

Classe 11 - Industrie del vestiario, abbigliamento arredamento e affini

Classe 12 - Industrie del legno

Sottoclasse 12.A - Industrie del legno, del sughero e affini (esclusa la fabbricazione di mobili e la costruzione di veicoli)

Sottoclasse 12.B - Industrie del mobilio e dell'arredamento in legno

Sottoclasse 12.C - Industrie dei veicoli e carpenteria navale in legno

Classe 13 - Industrie della carta e della cartotecnica

Classe 14 - Industrie poligrafiche, editoriali e affini

Classe 15 - Industrie metallurgiche

Classe 16 - Industrie meccaniche

Sottoclasse 16.A - Fonderie di 2^a fusione

Sottoclasse 16.B - Costruzione di macchine motrici, variatori e riduttori di velocità e di apparecchi per impianti di sollevamento e trasporto (esclusa le macchine e gli apparecchi elettrici)

Sottoclasse 16.C - Costruzione di macchine utensili e di utensileria per macchine

Sottoclasse 16.D - Macchine operatrici, macchine per l'agricoltura, pompe, compressori, valvolame e simili

Sottoclasse 16.E - Costruzione di carpenteria metallica, forni, caldaie e apparecchi termici

Sottoclasse 16.F - Costruzione di macchine, apparecchi e strumenti elettrici, di telecomunicazione e affini

Sottoclasse 16.G - Costruzione di mezzi di trasporto e lavori affini

Sottoclasse 16.H - Meccanica di precisione; fabbricazione di monete, medaglie, oreficeria, gioielleria e affini

Sottoclasse 16.I - Fabbricazione di prodotti meccanici non altrove classificati

Sottoclasse 16.L - Officine per lavorazioni meccaniche diverse

Classe 17 - Industrie della trasformazione dei minerali non metalliferi (esclusi i derivati del petrolio e del carbone)

Classe 18 - Industrie chimiche e affini

Sottoclasse 18.A - Industrie chimiche

Sottoclasse 18.B - Industrie dei derivati del petrolio e del carbone

Sottoclasse 18.C - Industrie per la produzione della cellulosa tessile, delle fibre tessili artificiali e sintetiche

Classe 19 - Industria della gomma elastica

Classe 20 - Industrie manifatturiere varie

Ramo V — Industrie delle costruzioni edilizie e dell'installazione di impianti

Classe 21 - Industrie delle costruzioni edilizie

Classe 22 - Industria dell'installazione di impianti da parte di aziende specializzate non costruttrici

Ramo VI — Produzione e distribuzione di energia elettrica e di gas - Distribuzione di acqua

Classe 23 - Produzione e distribuzione di energia elettrica e di gas

Classe 24 - Distribuzione di acqua

Ramo VII — Trasporti e comunicazioni

Classe 25 - Trasporti

Sottoclasse 25.A - Trasporti terrestri

Sottoclasse 25.B - Trasporti per via d'acqua e aerea

Sottoclasse 25.C - Attività ausiliarie dei trasporti

Classe 26 - Comunicazioni

Ramo VIII — Commercio

Classe 27 - Commercio all'ingrosso

Sottoclasse 27.A - Commercio all'ingrosso di prodotti agricoli e alimentari

Sottoclasse 27.B - Commercio all'ingrosso di materie prime e ausiliarie non alimentari

Sottoclasse 27.C - Commercio all'ingrosso di prodotti industriali non alimentari

Classe 28 - Commercio al minuto

Sottoclasse 28.A - Commercio al minuto di generi alimentari

Sottoclasse 28.B - Commercio al minuto di prodotti tessili e di articoli di vestiario, abbigliamento e arredamento

Sottoclasse 28.C - Commercio al minuto di prodotti meccanici e affini

Sottoclasse 28.D - Commercio al minuto di prodotti e articoli vari

Sottoclasse 28.E - Commercio ambulante

Classe 29 - Alberghi e pubblici esercizi

Classe 30 - Commercio in commissione e attività ausiliarie del commercio

Ramo IX — Credito e assicurazione

Classe 31 - Credito

Classe 32 - Assicurazione

Classe 33 - Attività ausiliarie del credito e dell'assicurazione

Ramo X — Servizi

Classe 36 - Servizi sanitari, di previdenza e di assistenza sociale

Classe 39 - Servizi culturali, ricreativi e affini

Classe 41 - Servizi per l'igiene e la pulizia

LA LEGGE garantisce la più RIGOROSA SEGRETEZZA delle notizie e dei dati raccolti col censimento. Questi servono solo per conoscere, SENZA ALCUN RIFERIMENTO INDIVIDUALE, l'attuale struttura economica della Nazione.

TUTTE LE PERSONE incaricate di svolgere lavori inerenti al censimento sono soggette al più SCRUPOLOSO SEGRETO d'ufficio e non possono, PER QUALSIASI RAGIONE, comunicare a terzi, neppure verbalmente, dati e notizie contenute nei questionari.

N. d'ordine



MOD. CIC-1

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

III CENSIMENTO GENERALE DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

5 NOVEMBRE 1951

Legge 2 aprile 1951 n. 291

QUESTIONARIO GENERALE DI DITTA

Provincia Comune Gruppo di sez.

Il presente questionario deve essere compilato da tutte le sedi centrali delle ditte che esplicano attività nell'industria, nell'artigianato, nei trasporti e comunicazioni, nel commercio, nel credito e assicurazione nei servizi, qualunque sia il numero delle unità locali dipendenti.

PRIMA DI COMPILARE IL PRESENTE QUESTIONARIO LEGGERE ATTENTAMENTE LE AVVERTENZE

SEZIONE A — NOTIZIE GENERALI

- 1 **DITTA**
(Denominazione o ragione sociale della ditta e indirizzo della sede centrale)
- 2 **NATURA GIURIDICA** Anno di fondazione
Specificare se trattasi di società per azioni, società cooperativa, società in accomandita semplice o per azioni, società a responsabilità limitata o illimitata, società in nome collettivo, società mutua assicuratrice società di fatto, ditta individuale ente statale, ente di diritto pubblico, ecc.
- 3 **CLASSE O CLASSI DI ATTIVITÀ ESERCITATE SECONDO LA CLASSIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE**
(Indicare per ordine d'importanza economica le varie attività svolte dalla ditta)

SEZIONE B — NOTIZIE PARTICOLARI

- 4 **L'AZIENDA EFFETTUA LAVORAZIONI** (rispondere a ciascuna domanda **SI** o **NO**):
a) esclusivamente su ordinazione dei clienti? ; b) senza preventiva ordinazione? ; c) promiscuamente con e senza ordinazione preventiva?
- 5 **L'ATTIVITÀ VIENE SVOLTA PREVALENTEMENTE** (rispondere a ciascuna domanda **SI** o **NO**):
a) in appositi locali a ciò destinati? ; b) presso l'abitazione del titolare? ; c) presso il domicilio dei clienti? ; d) in forma ambulante?
- 6 **LA PRODUZIONE VIENE EFFETTUATA IN SERIE?** (rispondere **SI** o **NO**)
Per produzione in serie deve intendersi la produzione ottenuta con l'impiego di apposite macchine atte alla fabbricazione di prodotti finiti o parti di essi, con minimo concorso di opera manuale. Non deve essere considerata lavorazione in serie la produzione di oggetti in più esemplari uguali effettuati prevalentemente con lavoro manuale, anche quando le corrispondenti parti componenti gli oggetti finiti siano state preparate simultaneamente
- 7 **IL TITOLARE PARTECIPA ALLE LAVORAZIONI DELL'AZIENDA DEDICANDOVSI LA PROPRIA OPERA MANUALE?** (rispondere **SI** o **NO**) IN CASO AFFERMATIVO TALE PARTECIPAZIONE È CONTINUATIVA O SALTUARIA?
- 8 **L'AZIENDA HA FRA I PROPRI ADDETTI FAMILIARI COADIUVANTI DEL O DEI TITOLARI?** (rispondere **SI** o **NO**)

Il presente questionario deve essere compilato entro 7 giorni dalla data del ricevimento

N. d'ordine



1	2	3	4
---	---	---	---

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

III CENSIMENTO GENERALE DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

5 NOVEMBRE 1951

(Legge 2 aprile 1951, n. 291)

QUESTIONARIO GENERALE DI UNITÀ LOCALE

Provincia

Comune

Gruppo di sez.

Il presente questionario deve essere compilato da tutte le unità locali gestite da ditte che esplicano attività nell'industria nell'artigianato, nei trasporti e comunicazioni, nel commercio, nel credito e assicurazioni, nei servizi

Ai fini del censimento per **unità locale** si intende:

a) ogni stabilimento opificio cantiere, laboratorio, miniera, cava, bottega artigiana esercizio, negozio, ecc., vale a dire le singole unità, variamente denominate in relazione ai rami di attività economica, nelle quali si attua la produzione, la vendita, ecc dei beni o la prestazione dei servizi.

b) la sede centrale della ditta o altro ufficio amministrativo o commerciale comunque denominato, quando non siano annessi ad unità locali di cui alla lettera a), cioè non siano situati nello stesso edificio delle predette unità locali o in edifici adiacenti o posti nelle immediate adiacenze

PRIMA DI COMPILARE IL PRESENTE QUESTIONARIO LEGGERE ATTENTAMENTE LE AVVERTENZE

SEZIONE A — NOTIZIE GENERALI

DITTA
(Denominazione o ragione sociale della ditta e indirizzo della sede centrale)

NATURA GIURIDICA DELLA DITTA Anno di fondazione

Specificare se trattasi di società per azioni, società cooperativa, società in accomandita semplice o per azioni, società a responsabilità limitata o illimitata società in nome collettivo società mutua assicuratrice, società di fatto ditta individuale, ente statale, ente di diritto pubblico, ecc.

NATURA E DENOMINAZIONE DELL'UNITÀ CENSITA COL PRESENTE QUESTIONARIO

a) indicare se trattasi di stabilimento, esercizio e simili oppure di sede centrale o altra dipendenza amministrativa, ecc.

b) indirizzo dell'unità censita col presente questionario (da indicare solo se trattasi di unità locale distinta dalla sede della ditta)

CLASSE O SOTTOCLASSE NELLA QUALE È COMPRESA L'UNITÀ CENSITA COL PRESENTE QUESTIONARIO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE

SE TRATTASI DI STABILIMENTO, ESERCIZIO E SIMILI INDICARE:

a) le lavorazioni o attività in esso svolte
(Indicare per ordine d'importanza economica le varie attività svolte usando i termini tecnici ritenuti più appropriati)

b) il periodo di attività nel 1950

Spazio riservato all'ufficiale di censimento

Cat.

Il presente questionario deve essere compilato entro 7 giorni dalla data del ricevimento

SEZIONE B — PERSONALE

PERSONALE ADDETTO ALL'UNITÀ CENSITA CON IL PRESENTE QUESTIONARIO ALLA DATA DEL 5 NOVEMBRE 1951

Nelle rispettive categorie deve essere indicato tutto il personale maschile e femminile occupato nell'unità censita con il presente questionario, anche se al 5 novembre 1951 risultasse assente per servizio, per licenza, per malattia, ecc. Una stessa persona non può essere segnata in due diverse categorie.

	E T A'						TOTALE
	meno di 18 anni		da 18 a meno di 20 anni		20 anni e più		
	M	F	M	F	M	F	
6.1 - Imprenditori, titolari, gerenti, ecc.							
6.2 - Familiari coadiuvanti							
6.3 - Dirigenti							
6.4 - Impiegati (1)							
1ª categoria							
2ª categoria							
Altre categorie d'impiegati							
6.5 - Categorie speciali (2).							
6.6 - Operai specializzati							
6.7 - Operai qualificati							
6.8 - Operai comuni o manovali specializzati							
6.9 - Manovali comuni							
6.10 - Apprendisti							
6.11 - Altro personale (di vigilanza, di custodia, dei servizi interni, ecc.)							
TOTALE							

(1) Nella 1ª categoria comprendere gli impiegati di concetto con funzioni direttive e simili; nella 2ª categoria gli impiegati di concetto senza funzioni direttive. — (2) Comprendere tutti quei lavoratori (intermedi, ex equiparati, ecc.) il cui rapporto di lavoro è stato regolato con gli accordi interconfederali del 30 marzo e del 23 maggio 1946 e 27 ottobre 1947 e dalle particolari successive regolamentazioni dei contratti di categoria e che godono il trattamento previsto dal R. D. L. 13 novembre 1924, n. 1825.

La distribuzione del personale nelle categorie indicate nel prospetto deve essere effettuata in base alle qualifiche previste nei contratti collettivi di lavoro nei diversi rami delle attività economiche, assimilando le qualifiche particolari di ciascuna attività alle denominazioni generali usate nel prospetto.

SEZIONE C — SPESE PER IL PERSONALE

7 SPESE PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'UNITÀ CENSITA CON IL PRESENTE QUESTIONARIO NELL'ANNO 1950. I dati devono riferirsi a tutto il personale occupato nell'unità censita con il presente questionario durante l'anno indicato.

	Dirigenti e impiegati Lire	Categorie speciali, operai, manovali e altro personale Lire
7.1 - Ammontare complessivo delle retribuzioni lorde pagate al personale (esclusi imprenditori titolari gerenti, ecc. e familiari coadiuvanti):		
a) Salari e stipendi (inclusi: indennità di contingenza, caropane ed altre comunque denominate, interessenze, provvigioni, lavoro straordinario, premi di rendimento, ecc.)		
b) Altre erogazioni (a titolo di ferie, festività, gratifiche e mensilità oltre la dodicesima, premi di anzianità ecc.)		
c) Corresponsioni in natura (1)		
TOTALE RETRIBUZIONI LORDE		
7.2 - Ritenute sulle retribuzioni lorde:		
a) Contributi a carico del personale pagati dal datore di lavoro per la previdenza sociale e gestioni collegate (assicurazioni sociali, malattie, infortuni, assegni familiari, cassa integrazione, INA-casa, ecc.)		
b) Ritenute erariali sulle retribuzioni del personale		
TOTALE RITENUTE A CARICO DEL PERSONALE		
7.3 - Contributi e spese a carico del datore di lavoro:		
a) Contributi per la previdenza sociale e gestioni collegate (assicurazioni sociali, malattie, infortuni, assegni familiari, cassa integrazione, INA-casa, ecc.)		
b) Altri contributi e spese di qualsiasi genere per il personale (2)		
TOTALE CONTRIBUTI E SPESE A CARICO DEL DATORE DI LAVORO		

(1) Il valore delle corresponsioni in natura deve essere determinato in base ai prezzi di costo per le merci fornite e in base ai prezzi correnti di mercato per le altre corresponsioni (alloggio, ecc.), ovvero in base alle eventuali valutazioni convenzionali stabilite nei contratti di lavoro.
 (2) Devono essere indicati tutti gli altri contributi e spese di qualsiasi genere pagati per il personale, ad es.: nidi o asili d'infanzia, colonie, organizzazioni ricreative, assistenza varia, ecc.

SEZIONE D — NOTIZIE PER LE ATTIVITÀ INDUSTRIALI

8 Se l'unità censita col presente questionario esplica ATTIVITÀ INDUSTRIALE compilare il seguente prospetto (i dati debbono riferirsi a tutto il personale operaio, cioè categorie speciali, operai e manovali):

8.1 - Personale operaio in forza alla fine dell'ultimo periodo di paga di ciascun mese del 1950

Gennaio	Luglio
Febbraio	Agosto
Marzo	Settembre
Aprile	Ottobre
Maggio	Novembre
Giugno	Dicembre

8.2 - Ore di lavoro complessivamente effettuate dal personale operaio in ciascun mese del 1950 (1)

Gennaio	Luglio
Febbraio	Agosto
Marzo	Settembre
Aprile	Ottobre
Maggio	Novembre
Giugno	Dicembre

TOTALE

(1) Le ore di lavoro non devono riferirsi al personale operaio in forza alla fine del periodo di paga di ciascun mese (indicated al punto 8.1) bensì a tutto il personale operaio occupato nello stabilimento in ciascuno dei giorni dei singoli mesi considerati.

SEZIONE E — FORZA MOTRICE E CALDAIE A VAPORE

9 MOTORI PRIMARI INSTALLATI NELLA UNITÀ CENSITA COL PRESENTE QUESTIONARIO ALLA DATA DEL 5 NOVEMBRE 1951. - I motori primari (ad acqua, a vapore, a carburante liquido e gassoso) sono quelli che utilizzano e trasformano in energia meccanica l'energia delle cascate d'acqua, del vapore, dell'olio pesante, del gas, ecc. I dati dei motori primari devono riferirsi ai motori installati come impianti fissi, esclusi cioè quelli applicati ai mezzi di trasporto. Devono essere compresi i motori eventualmente installati fuori dell'unità censita col presente questionario (semprechè siano al servizio esclusivo dell'unità stessa) purchè situati nello stesso comune, nonchè le turbine dei gruppi turbo-alternatori.

La potenza dei motori deve essere indicata esclusivamente in HP. Se nella targa la potenza risulta indicata soltanto in kW effettuare la riduzione in HP moltiplicando il numero di kW per 1,36.

- 9.1 - Motori Idrraulici
- 9.2 - Motori a vapore:
 - a combustibile solido
 - a combustibile liquido
 - a combustibile gassoso
- 9.3 - Motori a combustione interna
 - a olio pesante
 - a benzina
 - altri
- 9.4 - Altri motori primari

	IN ESERCIZIO (1)		IN RISERVA (2)		TOTALE		Di cui destinati esclusivamente o prevalentemente ad azionare generatori	
	Numero	Potenza complessiva in HP	Numero	Potenza complessiva in HP	Numero	Potenza complessiva in HP	Numero	Potenza complessiva in HP
TOTALE								

(1) Per motori IN ESERCIZIO si intendono quelli che funzionano normalmente durante il periodo di attività dell'unità censita col presente questionario.
 (2) Per motori IN RISERVA si intendono quelli che sono installati allo scopo di essere azionati solo in caso di mancato funzionamento, per qualsiasi causa, degli altri motori.

10 MOTORI ELETTRICI E GENERATORI DI ENERGIA ELETTRICA INSTALLATI NELL'UNITÀ CENSITA COL PRESENTE QUESTIONARIO ALLA DATA DEL 5 NOVEMBRE 1951. Esclusi quelli applicati ai mezzi di trasporto.

La potenza dei motori deve essere espressa nelle unità richieste. Per motori elettrici nella cui targa la potenza risultasse indicata soltanto in HP effettuare la riduzione in kW moltiplicando il numero di HP per 0,735

- 10.1 - Motori elettrici (compresi quelli che azionano direttamente il macchinario o sono a questo accoppiati):
 - fino a 1 kW
 - da oltre 1 fino a 5 kW
 - da oltre 5 fino a 10 kW
 - da oltre 10 fino a 30 kW
 - da oltre 30 fino a 50 kW
 - da oltre 50 fino a 100 kW
 - oltre 100 kW (*)

TOTALE MOTORI ELETTRICI

10.2 - Generatori di energia elettrica (compresi gli alternatori dei gruppi turbo-alternatori ed esclusi i trasformatori o convertitori di qualsiasi specie):

- a) Alternatori (potenza in kVA)
- b) Generatori a corrente continua (potenza in kW)

(*) Specificare la potenza di ciascun motore elettrico di oltre 100 kW:

	IN ESERCIZIO (1)		IN RISERVA (2)		TOTALE	
	Numero	Potenza compl.	Numero	Potenza compl.	Numero	Potenza compl.
TOTALE MOTORI ELETTRICI						

(1) (2) Vedansi le corrispondenti note al quesito precedente

Segue SEZIONE E

11 CALDAIE A VAPORE ESISTENTI NELL'UNITÀ CENSITA COL PRESENTE QUESTIONARIO ALLA DATA DEL 5 NOVEMBRE 1951. Escluse quelle applicate ai mezzi di trasporto.

La superficie di riscaldamento e la potenza oraria di vapore delle caldaie devono essere espresse nelle unità richieste.

	ATTIVE			INATTIVE			TOTALE		
	Numero	Superficie complessiva di riscaldamento m ²	Potenza complessiva oraria di vapore kg	Numero	Superficie complessiva di riscaldamento m ²	Potenza complessiva oraria di vapore kg	Numero	Superficie complessiva di riscaldamento m ²	Potenza complessiva oraria di vapore kg
11.1 - Fisse:									
tipo cornovaglia derivati e simili									
tipo multitubolare (l)									
altre									
11.2 - Semifisse									
11.3 - Locomobili									
TOTALE									

(l) A tubi sub-orizzontali e sub-verticali

SEZIONE F — MEZZI DI TRASPORTO

12 MEZZI DI TRASPORTO IN DOTAZIONE E GESTITI DALL'UNITÀ CENSITA COL PRESENTE QUESTIONARIO ALLA DATA DEL 5 NOVEMBRE 1951. - Debbono essere esclusi i mezzi di trasporto e gli impianti fissi funzionanti nell'interno dell'unità censita con il presente questionario. Le imprese di trasporto debbono indicare i soli mezzi di trasporto adibiti esclusivamente ai servizi interni dell'esercizio; debbono essere perciò esclusi i mezzi adibiti al servizio dei trasporti per uso del pubblico o per conto terzi.

	Numero	Potenza complessiva in HP		Numero	Potenza complessiva in HP
12.1 - Autobus			12.7 - Materiale rotabile:		
12.2 - Autovetture			locomotori e locomotive		
12.3 - Autocarri:			carri-merci		xxxxxxx
fino a 16 q di portata utile			carri-cisterne carri-botte, ecc.		xxxxxxx
da oltre 16 a 50 q di portata utile			12.8 - Natanti:		
oltre 50 q di portata utile			con motore (portata lorda complessiva, t)		
12.4 - Rimorchi:			senza motore (portata lorda complessiva, t)		xxxxxxx
fino a 50 q di portata utile		xxxxxxx	12.9 - Altri principali mezzi di trasporto (da specificare):		
oltre 50 q di portata utile		xxxxxxx			
12.5 - Motoveicoli					
12.6 - Teleferiche (lunghezza complessiva, m)		xxxxxxx			

DICHIARO SOTTO LA MIA PERSONALE RESPONSABILITÀ, A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE, CHE LE RISPOSTE DA ME DATE AI QUESITI CONTENUTI NEL PRESENTE QUESTIONARIO SONO CONFORMI A VERITÀ.

..... 1951

FIRMA DELL'UFFICIALE DI CENSIMENTO

FIRMA DEL TITOLARE O GERENTE
O RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA

Coloro che essendovi obbligati non forniscono le notizie richieste, ovvero le forniscono incomplete o scientemente errate sono soggetti ad una AMMENDA FINO A LIRE VENTIMILA, che potrà essere aumentata FINO A LIRE DUECENTOMILA in caso di recidiva, senza pregiudizio delle sanzioni fissate dal Codice penale (Art. 9 della Legge 2 aprile 1951, n. 291).